

NOTIZIARIO DI
INFORMAZIONE
TECNICO
PROFESSIONALE



01 / 2016

TECNICI & PROFESSIONE



PROFESSIONE GEOMETRA



INDICE 01/2016

VITA DI CATEGORIA

Pagina 1

- IL CNGEGL FIRMA UNA CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA
- FUTURI GEOMETRI, ONLINE IL BANDO DI CONCORSO 2015-2016
- C.T.U. COMPENSI E CORRETTIVI: INTERVIENE IL CNGEGL
- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL CNGEGL
- REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CRITERIO DI CALCOLO DEL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO
- FORMAZIONE CONTINUA: COME AGGIORNARE IL LIBRETTO PERSONALE
- POS OBBLIGATORIO PER I PROFESSIONISTI
- AGEVOLAZIONI PER I PROFESSIONISTI
- TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA. DAL 18 GENNAIO 2016
- GEOMETRI IN AFRICA COSTRUTTORI PER LA VITA. AZIONE UMANITARIA
- IL NUOVO SITO DI DONNEGEOMETRA **TECNICI&PROFESSIONE**

NEWS TECNICHE

Pagina 10

- LEGGE DI STABILITA' 2016
- DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY
- NUOVA VERSIONE DOCFA 4.00.3
- CRITERI AMBIENTALI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
- DECRETO MILLEPROROGHE
- CONTO TERMICO
- EDILIZIA SCOLASTICA
- GARE DI PROGETTAZIONE – FINO AL 31 LUGLIO REQUISITI PIU' ELASTICI
- DEPENALIZZAZIONE DI ALCUNI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
- NOTIFICA AI PROFESSIONISTI SOLO VIA PEC
- SICUREZZA SUI CANTIERI: CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO SULLA FIGURA DEL PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DEI PONTEGGI



- OPEN DEMANIO: I DATI E LA GEOLOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO
- RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DELEGA
- DECRETO SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMINISTRAZIONE :LE NOVITA' SULLA NUOVA SCIA
- NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2016 VICINE ALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA
- DALL'ENEA LO SPECIALE 100 ANNI DI INGEGNERIA SISMICA

NEWS FISCALI

Pagina 23

- AGENZIA DELLE ENTRATE. DOPO LA LEGGE DI STABILITA' AGGIORNATE LA GUIDA SULLE DETRAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E LA GUIDA SUL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
- DAL CONSIGLIO DEL NOTARIATO APPROFONDIMENTI SULLA LEGGE DI STABILITA' 2016
- CARTE PREPAGATE E FISCO, QUALI DATI CONTROLLERÀ L'AGENZIA DELLE ENTRATE
- AGGIORNATI I COEFFICIENTI PER I CALCOLI DELL'USUFRUTTO
- DEDUCIBILITÀ DELLE RICARICHE PER IL CELLULARE
- CEDOLARE SECCA: LOCAZIONE BOX AUTO
- SUCCESSIONE E TITOLI DI STATO
- "GENITORI E FIGLI, LA LEGGE OLTRE AGLI AFFETTI" LA GUIDA DEL NOTARIATO
- LE DETRAZIONI FISCALI PER CHI È IN AFFITTO
- INDICI PREZZI AL CONSUMO DICEMBRE 2015

SENTENZE

Pagina 28

- LESIONE DEL DIRITTO DI VEDUTA IN ASSENZA DI FINESTRE CONDOMINIALI
- CONDOMINIO, L'ALTERAZIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO PUÒ RIGUARDARE ANCHE UNA FACCIATA INTERNA
- OPERA PRECARIA CHE NON NECESSITA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
- IL CTU CHE DEPOSITA IN RITARDO COMMITTE REATO
- LA DONAZIONE NON DOCUMENTATA LEGITTIMA L'ACCERTAMENTO SINTETICO
- IL CLIENTE PUÒ SEMPRE RECEDERE DAL CONTRATTO DI OPERA PROFESSIONALE, AMMESSO CHE IN ESSO NON VI SIANO SPECIFICHE DISPOSIZIONI
- BED AND BREAKFAST VIETATI IN CONDOMINIO
- CARTELLE DI PAGAMENTO: NOTIFICA VIA RACCOMANDATA



DAL WEB

Pagina 36

IN EVIDENZA

Pagina 46

NUOVA DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE PER LE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

www.donnegeometra.it professionegeometra@donnegeometra.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

"Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Affezionati Lettori e Lettrici ,
i propositi dei primi mesi dell'anno solitamente sono una elencazione di cose da fare e progetti da realizzare. Ripartiamo sempre con una bisaccia di aspettative e speranze, che il più delle volte sono irrealizzabili, lasciando così un senso di impotenza che impedisce di godere pienamente della singolare quotidianità, arrivando così alla conclusione di un altro anno con la frustrazione di non essere stati "capaci" di portare a termine il piano operativo ideato.

Per essere felici, motivati ed efficaci non sempre abbiamo bisogno di aggiungere cose da fare. A volte, dovremmo semplicemente lasciare andare, creando spazio all'essenzialità. Per mettere in atto questo nuovo metodo è necessario rendere operativa la filosofia "danese", garante di quella calma soffice che nasce da dentro e permette di godere di positività e benessere. I danesi per spiegare questo "criterio" utilizzano l'immagine della riunione di famiglia in occasione di una festa.

I problemi, le frustrazioni, i motivi di inquietudine vengono lasciati fuori dalla porta e ciascuno si attiva per offrire il meglio di sé ed entrare in empatia con gli altri. I bambini non litigano, ma giocano tranquilli, non si fanno pettegolezzi o accese discussioni su politica e denaro, la conversazione pacata ed equilibrata si basa sul piacere del momento, sul buon cibo, sulle **belle notizie** di cui si gode in sincerità. Nessuno si vanta del proprio successo o sfrutta il fallimento di un altro per evidenziare le proprie capacità. Essere "**hygge**" è un rifugio dal mondo esterno che consente di dare il meglio di sé.

Lo "**hyggelin**" è fatto, insomma, di regole non scritte che sono molto distanti dallo stile di vita consumistico al quale siamo abituati : oggi si apprezza la competitività a tutti i costi, il successo esteriore, e spesso si gode del fallimento altrui, se questo equivale al poter trarne dei vantaggi. Al contrario, **la persona hygge rivaluta l'importanza dei sentimenti positivi, che rinsaldano veri legami sociali ed affettivi, dando un nuovo colore e senso alle giornate. E tutto questo ha conseguenze positive anche sul benessere ed il lavoro.** Lo "**hyggelin**" risveglia valori anestetizzati, cerca "la forza" per rinascere , costruttori di realtà che permettono di aprirsi, creare e godere della leggerezza della semplicità.

Voliamo verso il bene, spanchiamo le porte a relazioni leali e positive, lasciamo spazio all'intuizione e non alla programmazione e la ruota girerà in modo corretto anche per ciascuno di noi. E' questo il tempo di chiudere un ciclo, **è questo il momento di saltare,** ogni cambio potente di energia è un'alcantara verso una nuova consapevolezza da plasmare con azioni positive.



Essere felici è possibile, basta pensare con colori caldi e sentirsi soddisfatti di tutte quelle piccole certezze che possono rendere la vita una favola originale. E solo Noi possiamo scriverla. E' una predisposizione a quella accoglienza che distrugge le resistenze e alloggia esclusivamente in un nuovo spazio mentale, dentro un modo di vivere, pensare e comportarsi più lento, più *easy*, in cui ansie ed invidie non trovano posto. **Serve il coraggio di "cambiare"** ed essere solidali con le proprie debolezze, eliminando quelli che per tanto tempo sono stati considerati valori ed invece celavano soltanto tipologie perbeniste e puritane che soffocano la gentilezza dell'istinto dell'uomo. Occorre essere determinati e rientrare nella sfera "umana" dove la **genuinità, la purezza, la semplicità e l'amore siano** le uniche regole. Tutti possiamo riuscirci e diventare un esempio per l'altro, tessendo così una rete di positività e fratellanza **per la costruzione dell'autentico bene. Si il "bene" si costruisce come una casa.** Alleiamoci nel lavoro e nello studio, considerando gli altri pezzi importanti di un sistema nuovo e vero, collaboriamo e scambiamoci i ruoli senza schemi fissi. **Distruggiamo le ansie e le paure, che rendono schiavi e non permettono di godere della splendore dei veri progetti di "vita". Non possiamo che trarne del bene!**

Creiamo ambienti accoglienti, basta un profumo o una parete tinteggiata a nuovo con colori chiari, allestiamo un piccolo spazio verde sul balcone basta una piccola piantina ed il vicino sarà contagiato ed esploderà la mania del verde per un benessere comune, ridistribuiamo gli spazi togliendo vetrine o mobili pieni di oggetti inutili,

inseriamo un divano per una sana conversazione o per consumare una torta fatta in casa.....**anche gli incentivi ed i bonus previsti dalla Legge di Stabilità di cui abbiamo redatto uno Speciale riservato agli Associati**, aiutano questa fase di “rinnovamento”. Accettiamo con calma quello che succede, diventiamo capaci di non aprire le porte all’afflizione per un lavoro saltato o un viaggio non avverabile o per quell’orologio tanto desiderato che non si può avere per motivi economici. Andiamo contro corrente e apprezziamo la possibilità di stare in casa a leggere un libro o aiutare il vicino nel dipingere la stanza del bambino in arrivo. **Abbattiamo il controllo della nostra vita e lasciamo spazio alla casualità, liberiamo la nostra fantasia** e scorgeremo un nuovo settore per operare con dignità. Si per riprendere in mano la nostra vita, dobbiamo accettare il “**cambiamento**” con dentro il cuore la serenità, la pace, l’ottimismo.

Liberiamoci di tutto ciò che è inutile e sarà una piacevole sensazione di leggerezza.

A volte neanche ci rendiamo conto di come la moltitudine di oggetti superflui che “**incrostano**” i luoghi in cui viviamo e lavoriamo influenzino negativamente la nostra vita. Ne prendiamo coscienza solo quando decidiamo finalmente di liberarcene. **Per questo nuovo cammino acconsentiamo di diventare minimalisti e facciamo entrare solo ciò che è davvero essenziale.** Abbondiamo solo di positività, cambiamo cose vecchie con quelle nuove, riciclo e fantasia, vecchie tradizioni e manualità, diventino gli unici mezzi per ottenere un “luogo nuovo”. Siamo astuti chiudiamo per qualche ora il cellulare e organizziamo un nuovo balcone per far fiorire una vera primavera, tante briciole di operatività ci consentiranno di realizzare un “nuovo” spazio tutto da godere. Rendiamo questo Anno veramente diverso, facciamo **formazione vera per la vita** ed iscriviamoci ad un **Corso di hyggelin**. Dove? E’ dentro ciascuno di noi e sarà detonante in ogni ambito della vita, da quello affettivo a quello professionale.

Anche per **Noi** l’ Anno in corso è una tappa importante, esso rappresenta **dieci anni** di informazione impastati dentro **120 Notiziari, 40 speciali** Assemblee, 600 **vademecum** e opuscoli a tema, approfondimenti, dossier, interviste e

guide.....un tempo da onorare per i tanti soci conosciuti, la condivisione di giorni e settimane di lavoro, stanchezza e scoramento, gioie partecipate, un condensato di vita vissuta che celebriamo con una nuova grafica e nella filosofia del nuovo comunicare abbiamo messo in rete il **nuovo sito Tecnici&Professione**, che rappresenta un luogo per accogliere rubriche e articoli, con una sezione riservata ai soci e dove, proveremo a raccontare al meglio un pezzo nuovo di storia da scrivere insieme all’insegna della “semplicità” di comprensione e limpidezza visiva.

Una data importante che concretizza positivi bilanci raggiunti grazie anche ai Vostri consensi, alla simpatia ed alla stima che mai ci avete fatto mancare **non poteva non essere onorata** ed allora abbiamo deciso di far costruire un pozzo per l’ **acqua in Africa** sul quale è stata affissa una targa che rappresenta il cuore che batte dei **Geometri Italiani**. **Un sogno che è stato possibile grazie al mistero di vite che si intrecciano per compiere azioni di vita per la vita.**

Tra i tanti speciali allegati a questo numero esclusivo troverete anche quello della grazia del “mal d’Africa” raccontato da un **Geometra Esperto in Edificio Salubre** che realizzerà un pozzo di acqua nel deserto con il contributo di tutti Noi. Lui è già là.....e ci aggiorna sui lavori che avanzano...*Grazie Matteo per questa meravigliosa esperienza!*

Allora pronti per il gran salto dentro un “luogo” migliore?

Avanti... tutti a bordo verso questa “**nuova meta**” sotto il sole dell’ottimismo e dell’amicizia. **Solo insieme tutto si può!!!**

Vuoi associarti e far parte di Noi....sei già il benvenuto. Per iscriverti [clicca qui](#)

*Un grazie esclusivo lo riserviamo ai **Nostri amici Soci**, che da anni ci sostengono e non hanno mai manifestato la tentazione di lasciarci. Grazie di vero cuore **siete Voi il nostro motivo di esistere per migliorare!***

Buona Lettura

Noi della Redazione



VITA DI CATEGORIA

IL CNGEGL FIRMA UNA CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA



Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha ampliato la rete di possibilità professionali per la Categoria grazie ad una **convenzione con la Croce Rossa Italiana**. I geometri avranno quindi la possibilità di svolgere, in via esclusiva e su ben 1500 immobili di proprietà dell'Ente, servizi tecnici come il censimento catastale (modelli DOCFA, PREGEO), l'attestazione di prestazione energetica e la valutazione degli immobili con perizie estimative.

L'ISCRITTO ALL'ALBO DOVRÀ RIVOLGERSI AL PROPRIO COLLEGIO DI APPARTENENZA PER FAR INSERIRE IL

PROPRIO NOMINATIVO NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI QUALIFICATI, CHE SARÀ UTILIZZATO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER AFFIDARE GLI INCARICHI CON LA TIPOLOGIA "A CHIAMATA". Per ogni altro dettaglio è opportuno leggere **LA CIRCOLARE**

ESPLICATIVA DEL CNGEGL

[CLICCA QUI](#)

FUTURI GEOMETRI, ONLINE IL BANDO DI CONCORSO 2015-2016

E' partita la quarta edizione del Concorso Nazionale **"I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L'ACCESSIBILITÀ"**. La scheda di adesione per partecipare è disponibile e il termine per inviare le domande è il **15 FEBBRAIO 2016**. L'iniziativa è nata per coinvolgere gli studenti degli Istituti Tecnici CAT in un'esperienza pratica di abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di diffondere la progettazione accessibile nelle nostre città: ecco le ragioni dell'iniziativa fortemente voluta dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati che, per la quarta





edizione 2015 – 2016, viene resa nuovamente possibile grazie alla collaborazione con FIABA, il Fondo per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) hanno riconfermato il gratuito patrocinio.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CLICCA QUI

C.T.U. COMPENSI E CORRETTIVI: INTERVIENE IL CNGEGL

Le novità introdotte dalla Legge n. 132/2015 in materia di **compenso del perito giudiziario** hanno penalizzati i professionisti coinvolti in tale attività, rendendo concreta la possibilità di un abbattimento drastico del valore dell'onorario e di una dilazione a oltranza dei tempi di liquidazione.

A tutela dei geometri che svolgono attività di consulenza tecnica d'ufficio, nel ruolo di coordinatore del Gruppo di Lavoro "Adeguamento tariffa consulenti tecnici giustizia" voluto dalla Rete delle Professioni Tecniche, il Presidente del CngeGL, Maurizio Savoncelli, ha predisposto – sentiti gli Uffici del Ministero della Giustizia – **I CORRETTIVI CONTENUTI NELL'EMENDAMENTO N. 47.0.11 ALL'ARTICOLO 47 DEL DDL CONCORRENZA.**

PER LEGGERE LA PROPOSTA DI MODIFICA

CLICCA QUI

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL CNGEGL



Nel sito del CNGeGL **NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE** sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 **"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**. Alla luce del processo di riforma che ha coinvolto gli Enti è stato predisposto un Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.

All'interno della sezione sono riportati anche i dati dell'organizzazione del Consiglio, Bilanci, procedimenti amministrativi, beni e gestione degli immobili, ecc.



REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CRITERIO DI CALCOLO DEL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO

L'art. 7 del D.M. 05 agosto 2011, stabilisce che **per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, i professionisti antincendio devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione**



PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

nell'elenco, ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.

Con l'approssimarsi del primo quinquennio di riferimento, il 26 agosto 2016, Il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha inviato la circolare **DCPREV n. 15614 del 29/12/2015** che stabilisce i criteri per il calcolo della decorrenza del cosiddetto "quinquennio di riferimento".

Il 26/08/2016 terminerà il primo quinquennio di riferimento per coloro che erano già iscritti agli elenchi alla data di entrata in vigore del DM 05/08/2011.

Dopo tale scadenza, per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio decorrerà un nuovo quinquennio; con l'inizio del nuovo quinquennio si azzereranno i crediti eventualmente cumulati in eccesso e ricomincerà il calcolo dei crediti formativi. Viceversa, gli iscritti che non avranno completato l'aggiornamento obbligatorio entro il 26/08/2016 saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell'Interno con l'interdizione all'esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.

Gli atti emessi e sottoscritti dai professionisti antincendio in regime di sospensione sono nulli. **Il professionista antincendio sospeso sarà reintegrato negli elenchi a seguito del completamento delle n. 40 ore di aggiornamento obbligatorio, con l'inizio di un nuovo quinquennio di riferimento. Non è previsto un limite di durata del periodo di sospensione.**

PER SCARICARE LA COMUNICAZIONE DEL CNGeGL E LA CIRCOLARE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

[CLICCA QUI](#)

FORMAZIONE CONTINUA: COME AGGIORNARE IL LIBRETTO PERSONALE

Dal 1 Gennaio 2015 è cambiato il **Regolamento per la formazione professionale continua** emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e approvato dal Ministero di Giustizia ai sensi del **DPR 137/2012**



(Riforma delle professioni) che sancisce l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale **per tutti gli iscritti agli Ordini** professionali. **PER ASSOLVERE ALL'OBBLIGO FORMATIVO, OGNI GEOMETRA ISCRITTO DEVE CONSEGUIRE NEL TRIENNIO ALMENO SESSANTA CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP),**

scegliendo in maniera autonoma e confacente ai propri interessi gli eventi formativi da seguire. Inoltre è stato predisposto il **Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione (SINF)** che permette di gestire per via informatica gli eventi formativi e l'attribuzione dei relativi Crediti Formativi Professionali (CFP). Il SINF, attraverso la **gestione nazionale della formazione** e dell'attribuzione dei CFP, s'ispira a criteri di pubblicità, trasparenza e uniformità sull'intero territorio italiano. Un altro provvedimento adottato è il **Curriculum Professionale Certificato (CPC)** che garantisce ampia visibilità a terzi, essendo sul sito del CNGeGL e consultabile online, delle conoscenze e competenze professionali degli iscritti, acquisite e in itinere. **PER ACCEDERE ALLA PROPRIA POSIZIONE L'ISCRITTO DOVRÀ DIGITARE IL PROPRIO CODICE FISCALE, INSERIRE LA PASSWORD E AGGIORNARE I DATI DEL CORSO UNITAMENTE AL FILE ATTESTANTE L'EVENTO PER IL QUALE SI RICHIEDONO I CREDITI. TALE OPERAZIONE AUTOMATICAMENTE AGGIORNA IL CURRICULUM CON L'ESPERIENZA MATURATA E LE QUALIFICHE E I TITOLI PROFESSIONALI ACQUISITI.**

PER INSERIRE I CREDITI MATURATI

CLICCA QUI

POS OBBLIGATORIO PER I PROFESSIONISTI

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto l'**obbligo del POS** (Point Of Sale) **per i professionisti**, che sono quindi tenuti ad accettare pagamenti in carta di credito o di debito senza alcun limite minimo d'importo, ancorché "*tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica*" (Comma 900). Il mancato adeguamento esporrà alle misure sanzionatorie amministrative pecuniarie alle quali darà applicazione il Ministero dell'economia e



delle finanze con proprio decreto, di concerto col Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, - **ENTRO IL 1° FEBBRAIO**.

Nelle more del provvedimento e in attesa della pubblicazione del decreto, il CNGeGL ha fornito agli iscritti indicazioni di comportamento in autotutela, considerato che **è scattato**

anche per i professionisti l'obbligo di accettare

pagamenti in moneta digitale - bancomat o carte di credito - anche per importi

inferiori a 30 euro:

il limite ai micro-pagamenti è attualmente di 5 euro. L'attività del geometra, per sua stessa natura e finalità, è tracciabile in ciascun ufficio destinatario della prestazione professionale e le parcelle dei professionisti ed il corrispettivo di una prestazione d'opera – possono essere pagate con modalità alternative: **CONTANTI SINO A 2.999,00 EURO, ASSEGNO BANCARIO, BONIFICO BANCARIO**.



IL CNGEGL RACCOMANDA AGLI ISCRITTI NELL' ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI INDICARE CHIARAMENTE LA MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE D'OPERA CONCORDATA CON IL COMMITTENTE.

AGEVOLAZIONI PER I PROFESSIONISTI

Lo Statuto dei lavoratori autonomi a seguito della Legge n. 132/2015, prevede la deducibilità totale dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, tutela contro i ritardi nei pagamenti e in caso di malattia, misure per agevolare l'accesso al mercato degli appalti pubblici.

Le spese per l'iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, nonché quelle per la

partecipazione a convegni e congressi, saranno integralmente deducibili nel limite di **10 mila euro** all'anno. Saranno

totalmente deducibili, nel limite di **5 mila euro all'anno**, le spese per i servizi di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità erogati da organismi accreditati e utili per trovare sbocchi occupazionali. saranno infine completamente deducibili gli oneri per l'assicurazione contro i mancati pagamenti. Saranno poi considerate abusive le clausole contrattuali con cui le parti concordano tempi di pagamento superiori a **sessanta giorni** dal momento in cui il committente riceve la fattura. Il committente non potrà modificare in modo unilaterale le condizioni contrattuali o recedere dal contratto senza un congruo preavviso. **IN TUTTI QUESTI CASI, IL PROFESSIONISTA AVRÀ**

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.



In caso di malattia o infortunio che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa per un periodo superiore a sessanta giorni, **sarà sospeso il versamento dei contributi previdenziali** e dei premi assicurativi per tutta la durata della malattia o dell'infortunio. **I PERIODI DI MALATTIA CERTIFICATA CONSEQUENTI ALLE TERAPIE PER MALATTIE ONCOLOGICHE SARANNO EQUIPARATI ALLA DEGENZA OSPEDALIERA.**

I professionisti, genitori di bambini nati a partire dal 1° gennaio 2016, potranno usufruire di un congedo parentale della durata di **sei mesi** entro i primi tre anni di vita del bambino. Le lavoratrici iscritte alla **Gestione Separata dell'Inps** avranno diritto all'**assegno di maternità** indipendentemente dalla reale astensione dal lavoro. La loro situazione verrà quindi uniformata alle professioniste iscritte ad altre casse di previdenza di categoria, che corrispondono l'indennità di maternità anche se la lavoratrice emette delle fatture nei mesi in cui potrebbe astenersi dal lavoro.

SULLA NORMATIVA UN APPROFONDIMENTO NELL'OPUSCOLO SULLA LEGGE DI STABILITA' RISERVATO AI SOCI

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA. DAL 18 GENNAIO 2016

Si tratta di un certificato elettronico che potrà essere richiesto sia per la prestazione temporanea e occasionale di servizi, sia per l'esercizio dell'attività in regime di stabilimento.

La **TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA** è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, che si occuperà poi di inserire i dati del professionista nel sistema IMI (Internal Market Information) consentendo quindi, in caso di domanda da presentare in un altro paese, alle autorità di quest'ultimo di avere a disposizione i dati e di non dover svolgere l'istruttoria per la verifica dei requisiti, accelerando in tal modo il rilascio delle necessarie autorizzazioni.



Ai fini dello stabilimento, il rilascio della TPE non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono dei requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della TPE per quella professione. La tessera ha valore a tempo indeterminato in caso di trasferimento a lungo termine (stabilimento), e per 18 mesi (12 per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica) nel caso di mobilità temporanea (libera prestazione).

PER RICHIEDERE LA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA, IL PROFESSIONISTA DEVE COLLEGARSI A ECAS, IL SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, registrarsi (opzione "External") e seguire la procedura indicata, che prevede il caricamento delle scansioni dei documenti necessari che devono essere trasmessi all'autorità del paese ospitante per la validazione. Per ogni domanda, sia le autorità del paese di origine che quelle del paese ospitante possono

applicare tariffe per esaminare il fascicolo. Sul sito **"La tua Europa" (Your Europe)** è presente un simulatore per la verifica dei documenti necessari e delle tariffe applicate.

PER ACCEDERE AL SITO "LA TUA EUROPA"

CLICCA QUI

GEOMETRI IN AFRICA COSTRUTTORI PER LA VITA. AZIONE UMANITARIA



La mancanza di pozzi d'acqua in Africa, è uno dei problemi più gravi del continente e può far crescere la solidarietà. I Geometri sono costruttori per la vita ed insieme hanno realizzato un pozzo di acqua in Africa. **I GEOMETRI italiani sono anche questo e realizzano I SOGNI!**

Sull'opera che sarà realizzata sarà apposta la targa con il **cuore dei Geometri**. Una iniziativa umanitaria che ha visto unite le forze di squadre operative dei geometri. L'Associazione Nazionale Donne Geometra, l'Associazione Nazionale Geometri Edilizia e Lavori Pubblici con il gruppo degli



Esperti in Edificio Salubre Zelarino 3, hanno reso possibile un sogno presso un **villaggio in Guinea**, dove vive uno dei 5 popoli più poveri al mondo. Un pozzo di acqua per la vita che ha permesso a tanti geometri di unirsi come veri "costruttori di opere". Il pozzo sarà realizzato sotto la direzione di un **Geometra volontario Esperto in Edificio Salubre**.

PER LEGGERE L'INTERVISTA DEL GEOMETRA VOLONTARIO

CLICCA QUI

IL NUOVO SITO DI DONNEGEOMETRA **TECNICI&PROFESSIONE**

Siamo felici di annunciarvi che è on-line il nostro nuovo sito, completamente rinnovato nell'aspetto grafico e nei contenuti. L'Home page è dedicata all'aggiornamento periodico con la pubblicazione di notizie di interesse professionale. Scorrendo la pagina sarà possibile accedere alle pubblicazioni del **Notiziario** e degli **Approfondimenti Mensili**. Per i nostri associati, è stata studiata una apposita **area riservata**, dove ogni mese sarà possibile scaricare tutto il materiale a loro riservato. A tale proposito, tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno 2016, riceveranno una apposita mail con i dati (username e password) per l'accesso **ALL'AREA RISERVATA**. **Con il primo accesso sarà possibile personalizzare i dati di username e password.**



Attraverso il sito, sarà possibile effettuare sia l'iscrizione all'associazione per l'anno 2016 che il rinnovo per l'anno 2016.

PER VISITARE IL NUOVO SITO [CLICCA QUI](#)

PROFESSIONE GEOMETRA – APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO 2016

Per **ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA**, e poter usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE (**PER ACCEDERE [CLICCA QUI](#)**) ed effettuare il versamento della QUOTA

ANNUALE di **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (collegi provinciali e enti) tramite:



- Bonifico Bancario sul C/C N. 000401061451 dell'UNICREDITO – BANCA DI ROMA, AGENZIA 30037, Piazza Barberini N. 40 – ROMA - intestato ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2016
- Conto Corrente Postale N. 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2016

I dati del bonifico bancario (**CODICE CRO**) o del bollettino postale (**CODICE VCR**) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line (gli originali del versamento rimarranno invece in vostro possesso, qui ricevute dell'avvenuto pagamento della quota associativa).

Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e.mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. Successivamente verrà data comunicazione, sempre tramite e.mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione dell'area riservata. Attraverso l'area riservata sarà sempre possibile aggiornare i propri dati.



RINNOVO ISCRIZIONE PER L'ANNO 2016 – SCADENZA 29 FEBBRAIO 2016

Per **RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA**, e **continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

Effettuare il versamento della QUOTA ANNUALE DI **EURO 20,00 (PER I SOCI ORDINARI)**, **EURO 10,00 (PER TIROCINANTI E STUDENTI)**, **EURO 150,00 (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI)** tramite:

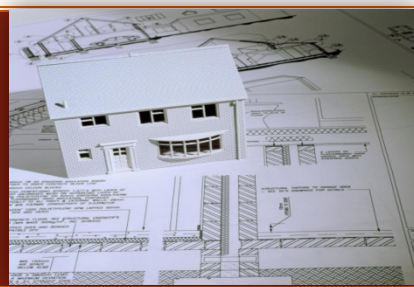
- Bonifico Bancario sul C/C N. 000401061451 dell'UNICREDITO – BANCA DI ROMA, AGENZIA 30037, Piazza Barberini N. 40 – ROMA - intestato ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016
- Conto Corrente Postale N. 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE RINNOVOISCRIZIONE ANNO 2016

ACCEDERE ALLA SEZIONE "RINNOVO ISCRIZIONE" NELL'AREA RISERVATA ed inserire i dati richiesti, compresi quelli relativi al pagamento (**COD. CRO O VCY**).

L'originale del versamento rimarrà in vostro possesso quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa. Dopo l'invio dei dati richiesti per il rinnovo verrà notificata, all'indirizzo e.mail indicato, l'avvenuta ricezione. la mancanza di rinnovo **entro il termine stabilito del 29/02/2016**, comporterà la disabilitazione dell'accesso all'area riservata.

Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39 -33.32.92.99.17

NEWS TECNICHE



LEGGE DI STABILITA' 2016

La **Legge di Stabilità 2016**, convertita nella **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208** – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), prevede importanti misure fiscali e tecniche:

- **Tetto massimo per il pagamento in contanti**
- **Pagamenti elettronici**
- **Bonus per l'acquisto di autovetture per imprese e professionisti**
- **Bonus e agevolazioni sulla casa**
- **Abolizione della Tasi sulla prima casa e Terreni Agricoli**
- **Acquisto della prima casa in leasing**
- **Bonus Arredi e ristrutturazione edilizie**

E MOLTO ALTRO ANCORA NELLO SPECIALE RISERVATO AI SOCI

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2016, la **Legge 28 dicembre 2015, n. 221**, recante: "DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI" (cosiddetto "**Collegato ambientale**" alla Legge di stabilità 2016).

Numerosi sono gli ambiti in cui la Legge interviene con la finalità principale di promuovere la green economy e di contenere l'uso eccessivo di risorse naturali.

LO SPECIALE SULLA NORMA E' RISERVATO AI SOCI

NUOVA VERSIONE DOCFA 4.00.3

E' stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la **nuova versione del software Docfa 4.00.3**, che prevede una nuova tipologia di documento di variazione

per la rideterminazione, ai sensi dell'art. 1, comma 22,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità),

della rendita catastale delle unità immobiliari urbane già censite nelle

categorie catastali dei gruppi D e E. Per tali unità immobiliari è previsto,

altresì, un nuovo campo informativo relativo alla specifica destinazione d'uso dell'immobile.



La versione 4.00.3 del software introduce, inoltre, la definizione e correlazione alle unità immobiliari urbane delle relative Entità tipologiche.

Fino alla fine del mese di marzo 2016 sarà consentito al professionista di utilizzare, in via transitoria, anche la versione precedente (4.00.2) del software Docfa, con la sola eccezione delle dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, per le quali si dovrà, invece, utilizzare esclusivamente la nuova versione 4.00.3 del software.

A partire dal **mese di aprile 2016** si dovrà utilizzare, in modo tassativo, solo il nuovo software Docfa 4.00.3, in quanto l'utilizzo del precedente non consentirà la predisposizione di documenti idonei all'accettazione presso gli Uffici Provinciali – Territorio.

PER SCARICARE DOCFA 4.00.3

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

[CLICCA QUI](#)

CRITERI AMBIENTALI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24 dicembre 2015 che adotta i **CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI** per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. Il documento s'inserisce nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) per ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione/manutenzione degli edifici e per aumentare il numero di appalti verdi. Per incentivare questo meccanismo le stazioni appaltanti comunicheranno i dati relativi alla gara all'Autorità anticorruzione (Anac). I criteri inseriti nel documento si suddividono in criteri ambientali di base e criteri ambientali premiali. Il documento specifica che un appalto può essere definito "**verde**" dalla PA se include almeno i criteri di base. Le stazioni appaltanti però sono invitate ad utilizzare anche i criteri premiali quando **aggiudicano la gara**



con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tra i criteri ambientali minimi c'è quello della selezione dei candidati; secondo questo criterio **L'APPALTATORE DEVE DIMOSTRARE LA PROPRIA CAPACITÀ DI APPLICARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE, CONFORMEMENTE ALLE NORMATIVE VIGENTI.** Vengono inoltre forniti i criteri minimi sia per gruppi di edifici che per singoli edifici.

Tra le **specifiche tecniche dei gruppi di edifici:**

- ✓ l'inserimento naturalistico paesaggistico,
- ✓ la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli.

Ad esempio i progetti di nuovi edifici o le riqualificazione di aree esistenti devono prevedere una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% della superficie di progetto.

Tra le **specifiche tecniche del singolo edificio:**

- ✓ la prestazione energetica (nei nuovi progetti l'indice di prestazione energetica globale deve essere uguale a A2),
- ✓ l'approvvigionamento energetico,
- ✓ il risparmio idrico,
- ✓ l'illuminazione naturale.

Inoltre vengono illustrate le **specifiche tecniche dei componenti edilizi** come calcestruzzi, laterizi, prodotti in legno ecc, di cui vengono ad esempio specificate la quantità che bisogna riciclare. Nelle **specifiche tecniche del cantiere** vengono esplicitati i criteri da seguire nelle demolizioni, per i materiali usati in cantiere, per gli scavi ecc.

Sono definiti i **criteri minimi premiali** come il miglioramento prestazionale del progetto, l'uso di materiali rinnovabili, la distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'edificio. Un altro criterio premiale è la **capacità tecnica dei progettisti**; viene infatti attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico - ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.

PER SCARICARE IL DECRETO

CLICCA QUI

DECRETO MILLEPROROGHE

Il **Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210** ("Milleproroghe"), **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015**, ha prorogato i termini già previsti da alcune disposizioni legislative. Una sintesi, le principali proroghe introdotte, **NELLO SPECIALE RISERVATO AI SOCI.**

CONTO TERMICO

Il "**CONTO TERMICO**" è il nome con cui è conosciuta la normativa del decreto ministeriale DM 28/12/2012 per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. L'ente che gestisce, come soggetto responsabile, l'attuazione e la gestione dell'erogazione degli incentivi del Conto Energia Termico è il GSE S.p.A. (Gestore dei Servizi Elettrici).

Si può accedere al Conto Termico e utilizzare gli incentivi economici statali previsti se si sono effettuati degli interventi che rientrano nei casi previsti dal DM 28/12/12 ovvero:



Interventi di miglioramento dell'efficienza dell'involucro di edifici esistenti quali:

- la coibentazione pareti e coperture;
- la sostituzione di serramenti e installazione schermature solari;
- la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come ad esempio con caldaie a condensazione;
- la sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili quali ad esempio: – pompe di calore, – caldaie, stufe e camini a biomassa – impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.

L'incentivo del Conto Termico è un **contributo economico statale** che viene concesso a **sostegno delle spese** che sono servite e che si sono dovute sostenere per poter **migliorare l'efficienza energetica del proprio immobile**. L'incentivo viene erogato in importo diverso a seconda della tipologia di intervento in funzione dell'incremento dell'efficienza energetica che si può conseguire con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile e/o in funzione dell'energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

A seconda della tipologia di intervento gli incentivi vengono erogati in rate annuali e per una durata che può variare da 2 a 5 anni. Per essere aggiornati sulla procedura da seguire per accedere agli incentivi del nuovo Conto Termico, in base al soggetto richiedente (privato o pubblica amministrazione) e al tipo di intervento, si deve far riferimento sempre al DM 28/12/12 e si può anche consultare la **PAGINA WEB DEDICATA DEL GSE**. Sul sito internet dedicato si può compilare un modulo apposito con le informazioni tecniche relative all'immobile e al tipo di intervento effettuato per conoscere se si ha diritto ad accedere all'incentivo del conto termico e a farselo calcolare.

Possono accedere al Conto termico i **SOGGETTI PRIVATI** (intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) e comunque solo per interventi rientranti nella categoria di **CATEGORIA B** (vedasi elenco in tabella), mentre **LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** possono accedervi per interventi rientranti nelle **CATEGORIE SIA A CHE B** (vedasi elenco in tabella).

CATEGORIA "A"	CATEGORIA "B"
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas,utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-SudEst a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili	Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

EDILIZIA SCOLASTICA



E' stato firmato il Protocollo d'Intesa con il quale **15 COMUNI ITALIANI SI SONO IMPEGNATI A COLLABORARE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO,IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MIUR) E L'ANCI PER IL RECUPERO E LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE SUL TERRITORIO ATTRAVERSO UN FONDO IMMOBILIARE PER LA RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO**. I 15 Comuni sono:

(Castel San Pietro Terme (BO), Calcinaia (PI), Osimo (AN), Isola Di Capo Rizzuto (KR), San Rocco Al Porto (LO), Capranica (VT), Grumolo delle Abbadesse (VI), Casal Velino (SA), Folignano (AP), Camerino (MC), Monte Prandone (AP), Bagni Di Lucca (LU), Argenta (FE), Robbiate (LC) e Belforte Del Chienti (MC). Per l'attuazione dell'operazione sarà messo a disposizione **un fondo immobiliare**, che verrà costituito ad hoc, al quale potrà partecipare anche Invimit SGR.



GARE DI PROGETTAZIONE – FINO AL 31 LUGLIO REQUISITI PIU' ELASTICI

In virtù del Decreto "Milleproroghe" (DL 210/2015), fino al 31 luglio 2016 per dimostrare i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari si potranno utilizzare i migliori tre anni del quinquennio precedente e i migliori cinque anni del decennio precedente alla pubblicazione del bando. Dal **1° AGOSTO 2016** diventeranno operative le norme contenute nel Regolamento attuativo del Codice Appalti (Dpr 207/2010) in base alle quali i concorrenti vanno valutati **SULLA BASE DEL FATTURATO GLOBALE OTTENUTO NEGLI CINQUE ESERCIZI ANTECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO**, che deve essere compreso tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta, e del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, che deve variare tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando. Dal momento che il rispetto di questi requisiti rende difficile la partecipazione alle gare ad un discreto numero di professionisti, il Terzo Correttivo (D.lgs 152/2008) al Codice Appalti (D.lgs 163/2006) ha previsto regole meno severe per una serie di **SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100 MILA EURO**: incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo.

Anche l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha giudicato troppo stringenti i requisiti previsti dal Regolamento attuativo. Con la Determinazione 4/2015 l'ANAC ha infatti affermato che bisognerebbe ritenere congruo un fatturato pari al doppio dell'importo del servizio in gara e che il requisito del numero di addetti può essere raggiunto anche ricorrendo ai raggruppamenti temporanei di professionisti. La richiesta di requisiti più severi dovrebbe invece essere motivata da esigenze specifiche.

PER SCARICARE LA DETERMINAZIONE DELL'ANAC

[CLICCA QUI](#)

DEPENALIZZAZIONE DI ALCUNI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Con l'approvazione dei Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2015, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, concernenti la depenalizzazione di alcuni reati in illeciti amministrativi, **sono state revisionate molte sanzioni**. E' stata introdotta la depenalizzazione per tutti gli illeciti sanzionati attraverso multa o ammenda, fatta eccezione per le fattispecie concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, l'ambiente ed il territorio, la sicurezza pubblica, il gioco d'azzardo, le armi, le elezioni ed il finanziamento ai partiti. **Molti i reati coinvolti nella depenalizzazione tra cui:**

- il reato di omesso versamento, nel limite di 10 mila euro; mancato versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contributi previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta;
- la guida senza patente;

- il noleggio di opere protette;
- l'ingiuria;
- atti osceni;
- pubblicazioni e spettacoli osceni;
- rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto;
- abuso della credulità popolare;
- rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
- atti contrari alla pubblica decenza;
- installazione e uso di impianti abusivi di distribuzione carburante;
- l'appropriazione di cose smarrite;
- l'interruzione di gravidanza;
- violazione delle prescrizioni per la coltivazione di cannabis per fini terapeutici o di ricerca;
- l'appropriazione di cose smarrite ed il furto del bene da parte del comproprietario.

La trasformazione in illeciti amministrativi riguarda anche le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, mentre restano ferme le condanne passate in giudicato e, quindi, divenute definitive.

NOTIFICA AI PROFESSIONISTI SOLO VIA PEC



Dal **1° giugno 2016 la notifica ai professionisti e alle imprese avverrà esclusivamente a mezzo PEC**.

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica della cartella di pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), con le modalità fissate dal D.P.R. n. 68/2005.

All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione dovrà eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Lo stesso procedimento dovrà essere seguito anche nel caso la casella di posta elettronica risulti saturata anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Nei confronti delle persone fisiche intestatarie di una casella PEC, la notifica potrà avvenire esclusivamente



con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del D.Lgs. n. 82/2005, soltanto nel caso di espressa richiesta del contribuente stesso. A stabilirlo è il secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23".

SICUREZZA SUI CANTIERI: CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO SULLA FIGURA DEL PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DEI PONTEGGI

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, **specificando i casi in cui è obbligatoria.**



L'individuazione della figura del preposto, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione ed alla complessità della sua azienda. **Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovrintendere alla attività lavorativa e**

controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto mentre la necessità di ricorrere all'individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, è strettamente correlata all'organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, **esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.) in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.**

Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve

partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall'art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.

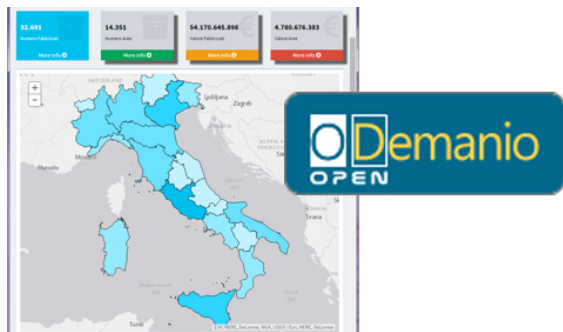
Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co.2, d.lgs. n. 81/2008) **così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti** (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).

Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81/2008, nell'ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.

PER SCARICARE L'INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO

[CLICCA QUI](#)

OPEN DEMANIO: I DATI E LA GEOLOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO



L'Agenzia del Demanio ha deciso di rendere visibile online, grazie alla piattaforma digitale OpenDemanio, oltre ai dati principali, anche la geolocalizzazione di tutti gli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia.

Si tratta di un patrimonio immobiliare che conta oltre 32.000 immobili e 14.000 terreni per un valore che si stima intorno ai 59 miliardi di euro.

Su OpenDemanio i dati sui beni sono organizzati in 3 sezioni: **da luglio 2015 sono online i dati riferiti al Conto Patrimoniale dello Stato aggiornato al 31 dicembre di ogni anno** (ad oggi quindi i dati disponibili sono al 31 dicembre 2014); **dal 7 gennaio sono invece attive la sezione dedicata alla georeferenziazione dei fabbricati e la sezione in cui è possibile trovare in formato aperto i dati sui fabbricati e le aree.** Le potenzialità della piattaforma hanno permesso all'Agenzia di offrire ai cittadini anche la georeferenziazione dei fabbricati, ovvero la possibilità di visualizzare oltre ai dati tecnici la localizzazione Streetview di Google, quindi il posizionamento dei singoli beni sul territorio e la loro visualizzazione su base cartografica, con i dettagli su denominazione, indirizzo, categoria, stato di occupazione e superficie. Questa sezione di OpenDemanio attinge i dati

da un sistema gestionale dell'Agenzia permettendo l'aggiornamento quotidiano dello stato del patrimonio. L'operazione di trasparenza proseguirà, nel corso del 2016, con la geolocalizzazione dei cantieri aperti o di prossima apertura e pubblicazione e geolocalizzazione degli immobili inseriti in percorsi di valorizzazione.

PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA OPEN DEMANIO

CLICCA QUI

RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DELEGA



È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23, del 29 gennaio 2016, la **Legge 28 gennaio 2016, n. 11**, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di **aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici, procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,**

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il provvedimento è anche volto al riordino della disciplina vigente nell'ambito dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La legge delega, finalizzata all'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, **entrerà in vigore il 13 febbraio 2016.**

L'art. 1 della normativa prevede che il Governo adotti, **entro il 18 aprile 2016**, un Decreto legislativo (Decreto di recepimento delle Direttive) in materia di **aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici, procedure d'appalto degli enti erogatori** (acqua, energia, trasporti, servizi postali).

Sarà compito dell'Esecutivo, inoltre, con altro Decreto legislativo da emanare **entro il 31 luglio 2016**, predisporre il **riordino complessivo della disciplina vigente nel settore dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture** (Decreto di riordino).

La legge delega è finalizzata **all'adozione di un unico testo normativo**, con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture, sostitutivo del D.Lgs. n. 163/2006.

Ulteriore scopo dei Decreti di prossima emanazione sarà la previsione di **specifiche tecniche** nei criteri

di aggiudicazione di un appalto, nella sua esecuzione, nei criteri per la scelta delle tecnologie di informazione e comunicazione, funzionali a garantire l'accessibilità delle persone con disabilità.

Per ridurre e razionalizzare le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici e concessioni, inoltre, è previsto il **riordino del quadro normativo vigente**; tra gli obiettivi della legge delega, anche la progressiva **digitalizzazione** delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, mediante la promozione di sistemi informatici.

Ogni misura adottata nell'ambito della delega, dovrà rispettare criteri di **sostenibilità energetica ed ambientale**, favorendo metodi di aggiudicazione basati sui costi del ciclo di vita.

In programma, infine, l'armonizzazione delle norme in materia di **trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità** delle procedure di gara e delle fasi antecedenti e successive alla stessa.

PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE

CLICCA QUI

DECRETO SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE :LE NOVITÀ SULLA NUOVA SCIA

IN EVIDENZA ✓ Il Consiglio dei Ministri ha approvato undici decreti attuativi della riforma della **Pubblica Amministrazione**. I punti principali riguardano la cittadinanza digitale, il taglio alle partecipate, la riduzione dei tempi burocratici per favorire gli investimenti. Tra le misure del pacchetto semplificazioni, oltre al domicilio digitale, ai licenziamenti veloci per i furbi della PA e al restyling della Conferenza dei Servizi, c'è anche il provvedimento che introduce la nuova Scia, con interessanti novità e tante semplificazioni.



Nuova Scia, le novità:

Il principio fondamentale alla base della nuova Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) è che la Scia accorperà tutto: tutte le segnalazioni, asseverazioni, comunicazioni e notifiche necessari per avviare l'attività edilizia si intendono ricompresi nella segnalazione.

Un unico ufficio amministrativo dovrà occuparsi di tutto il procedimento anche se al suo interno sono richieste autorizzazioni espresse particolari (ad esempio i vari nulla osta) senza che l'utente debba rivolgersi a più "sportelli". Le Pubbliche Amministrazioni, quindi, risolveranno tutto al loro interno.

La nuova Scia, inoltre, sarà estesa sia all'agibilità degli edifici che al deposito del progetto nelle località a bassa sismicità.

Inoltre, ogni comunicazione allo sportello unico per l'edilizia diventa telematica: tutte le informazioni viaggeranno via internet e il riferimento saranno i **moduli unici**. Per le amministrazioni ci sarà il divieto di fare richieste ulteriori rispetto agli standard previsti.

Dopo la presentazione dei documenti, l'amministrazione dovrà rilasciare, anche in via telematica, **una ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione dell'istanza, della comunicazione o della Scia, indicando i termini entro i quali la Pa è tenuta a rispondere, ove previsto.**

L'attività normalmente potrà essere iniziata subito dopo la Scia. Solo nel caso in cui per esercitarla servano autorizzazioni espresse, la Pubblica Amministrazione potrà indire una conferenza di servizi interna e subordinare la partenza al rilascio delle autorizzazioni.

Relativamente a controlli e sanzioni, anche qui sono previste semplificazioni: **solo in caso di violazioni sostanziali si rischia il blocco delle autorizzazioni dell'attività via Scia semplificata; nei casi di vizi solo formali, invece, non arriva più una sospensiva all'attività, ma solo un'intimazione ad adeguarsi agli atti amministrativi previsti.**

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2016 VICINE ALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA



La nuova versione delle **NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2016**, che manderà in pensione il DM 14 GENNAIO 2008, **sta finalmente per concludere l'iter di approvazione.**



Il Ministero delle Infrastrutture, a seguito di un'interrogazione parlamentare, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dell'iter di approvazione.

Le Norme tecniche per le costruzioni sono state approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il parere del 14 novembre 2014; successivamente sono arrivati i pareri positivi del Ministero dell'Interno e della Protezione Civile che ha proposto lievi modifiche al testo.

Al momento il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha recepito dei nuovi emendamenti, costituiti per la maggior parte da correzioni di natura meramente redazionale ed in minor misura da emendamenti

suscettibili di accoglimento in quanto non vanno a modificare, nella sostanza, i principi informativi del testo su cui si è favorevolmente espressa l'assemblea generale.

Ora devono pronunciarsi la Conferenza Stato Regioni e le commissioni parlamentari, dopodiché si avrà l'emanazione del decreto definitivo da parte del Mit.

PER SCARICARE LA BOZZA DELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI

[CLICCA QUI](#)

DALL'ENEA LO SPECIALE 100 ANNI DI INGEGNERIA SISMICA



L'Italia è tra i paesi leader mondiali per numero di strutture protette da sistemi antisismici - quinta dopo nazioni molto più popolate come Giappone, Cina, Russia, Stati Uniti - e prima in Europa per l'applicazione dell'isolamento e dissipazione di energia su edifici, ponti e viadotti. Il nostro paese vanta poi il primato mondiale per dispositivi antiterremoto a tutela del patrimonio culturale.



Tuttavia, per quanto riguarda la sicurezza del parco edilizio nazionale rispetto al rischio-terremoti, restano

molte criticità: infatti, oltre il 70% dell'edificato attuale non è in grado di resistere ai terremoti che potrebbero colpirlo, comprese scuole, ospedali e molti altri edifici strategici.

A evidenziare l'eccellenza tecnologica maturata dal nostro paese, ma - allo stesso tempo - la fragilità del contesto abitativo e la necessità di una corretta ed efficace politica di prevenzione, è lo Speciale **"100 ANNI DI INGEGNERIA SISMICA"**, pubblicato sulla Rivista **"Energia, Ambiente e Innovazione"** dell'ENEA nel centenario del terremoto di Avezzano che il 13 gennaio 1915 provocò 30mila vittime e la distruzione di una ventina di centri abitati.

Vengono affrontate le problematiche inerenti alla pericolosità sismica, all'indagine storica, all'analisi dei danni dovuti ai recenti terremoti e, soprattutto, alle moderne tecnologie antisismiche per quel che riguarda la progettazione di nuove costruzioni e l'adeguamento di quelle esistenti.

PER SCARICARE LO SPECIALE ENEA

[CLICCA QUI](#)



NEWS FISCALI

AGENZIA DELLE ENTRATE. DOPO LA LEGGE DI STABILITA' AGGIORNATE LA GUIDA SULLE DETRAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E LA GUIDA SUL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **l'aggiornamento a gennaio 2016 della guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e la guida sul bonus mobili ed elettrodomestici.**

La legge di stabilità 2016) **ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.** In assenza di ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

BONUS MOBILI. La legge di stabilità 2016 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. **Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.** A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

MISURE ANTISISMICHE. Infine, **fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità,** se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l'importo di 96.000 euro.

PER SCARICARE LA GUIDA AGGIORNATA SULLE DETRAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA GUIDA FISCALE SUL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

[CLICCA QUI](#)



DAL CONSIGLIO DEL NOTARIATO APPROFONDIMENTI SULLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

La Legge di stabilità 2016 ha portato numerose novità riguardanti gli acquisti della prima casa di abitazione, l'edilizia convenzionata, le novità fiscali nel settore agricolo, le assegnazioni/cessioni di beni e trasformazione in società semplice e il leasing finanziario.

Sui temi, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato cinque nuovi studi che riguardano :

Studio n. 5-2016/T - Novità in tema di condizioni per gli acquisti della "prima casa di abitazione" nella Legge di Stabilità 2016 – [**CLICCA QUI per scaricarlo**](#)

Studio n. 5-2016/T - La norma "interpretativa" dell'art. 32, 2° comma, del D.P.R. n. 601/73 in materia di edilizia convenzionata – [**CLICCA QUI per scaricarlo**](#)

Studio n. 1-2016/T - Novità fiscali nel settore agricolo – [**CLICCA QUI per scaricarlo**](#)

Studio n. 20-2016/T - Art. 1, commi 115-120, Legge di Stabilità 2016: assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice – [**CLICCA QUI per scaricarlo**](#)

Studio n. 4-2016/T - Novità nella Legge di Stabilità 2016 per la tassazione del leasing finanziario abitativo – [**CLICCA QUI per scaricarlo**](#)

CARTE PREPAGATE E FISCO, QUALI DATI CONTROLLERÀ L'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito del [**provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.13352 del 25 gennaio 2016**](#), anche i dati delle **carte prepagate con Iban** rientrano ora tra quelli da inviare, ad opera delle banche, all'**Anagrafe dei rapporti finanziari**.

La comunicazione, da farsi per la prima volta **entro il 31 marzo prossimo** e, poi, periodicamente, non sarà limitata agli **estremi delle carte** e alla **consistenze finali e iniziali**, ma includerà anche la **giacenza media annuale** e le **movimentazioni totali**, sia in entrata che in uscita.

Quindi **Tra carte prepagate e conti correnti tradizionali non vi sarà più alcuna differenza dal punto di vista dei controlli.**

Le conseguenze della nuova tracciabilità delle carte ricaricabili sono rappresentate, innanzitutto, dal fatto che grazie ad essa sarà possibile un più **corretto calcolo Isee**, effettivamente rispondente alla condizione reddituale del soggetto cui si riferisce. Ma non solo: si ricorda, infatti, che **l'anagrafe dei conti correnti** rientra **tra le banche dati** in uso alla pubblica amministrazione consultabili dai creditori nell'ambito del

nuovo processo esecutivo. Il che vuol dire che anche le carte prepagate con Iban saranno ora visibili ai debitori e potranno divenire oggetto di **pignoramento presso terzi**.

Si ricorda, infatti, che a seguito della recente riforma che ha interessato il processo esecutivo, i creditori possono **utilizzare le banche dati in uso alla pubblica amministrazione per tentare di soddisfare al meglio i loro crediti**, rintracciando stipendi e pensioni, beni mobili e immobili, ma anche conti correnti, depositi e titoli dei debitori.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

AGGIORNATI I COEFFICIENTI PER I CALCOLI DELL'USUFRUTTO

Con il decreto del 21/12/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, il Ministero dell'economia e delle finanze ha aggiornato i valori per i **CALCOLI DI USUFRUTTO, RENDITE E PENSIONI**. Il saggio di interesse legale allo 0,2% a decorrere dal 01/01/2016. Le disposizioni di cui al decreto si applicano dunque agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a **decorrere dalla data del 01/01/2016**.

PER CONSULTARE I VALORI PER IL CALCOLO USUFRUTTO

[CLICCA QUI](#)

DEDUCIBILITÀ DELLE RICARICHE PER IL CELLULARE



I lavoratori autonomi e i professionisti possono dedurre, nella misura dell'80%, le spese per l'impiego e la manutenzione di apparecchiature terminali utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (articolo 54, comma 3-*bis*, del Tuir). **Tale limite opera sia per la telefonia fissa che per quella mobile, utilizzata nell'ambito dell'attività professionale o artistica, nonché per i beni** (materiali e immateriali, compreso il *software*) **utilizzati per la connessione alle linee telefoniche, sempre che indispensabili** (risoluzione 104/E del 2007). **Tra le spese deducibili rientrano anche quelle sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche o delle schede prepagate, in quanto costi relativi all'impiego dei servizi telefonici** (circolare 47/E del 2008).

CEDOLARE SECCA: LOCAZIONE BOX AUTO

Il regime della cedolare secca può trovare applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo locati per finalità abitative e le relative pertinenze. Pertanto, **in caso di locazione di un box auto, l'opzione è possibile soltanto se lo stesso è pertinenza di un immobile a uso abitativo ed è locato insieme a esso** (circolare 26/E del 2011). Per usufruire della tassazione agevolata sui canoni di affitto percepiti è, perciò, necessario che nel contratto della pertinenza sia menzionato il contratto principale a cui la pertinenza è collegata.

SUCCESSIONE E TITOLI DI STATO

I titoli del debito pubblico non concorrono a formare l'attivo ereditario. Tra questi sono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, inclusi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e da Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (articolo 12 del Dlgs 349/1990). In relazione agli stessi, pertanto, non andrà versata la tassa di successione.

"GENITORI E FIGLI, LA LEGGE OLTRE AGLI AFFETTI" LA GUIDA DEL NOTARIATO

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato una nuova Guida: **"GENITORI E FIGLI, LA LEGGE OLTRE GLI AFFETTI"**. Il vademecum nasce dalla necessità di **rispondere alle trasformazioni della società italiana** in cui, secondo i dati Istat, nel 2014 sono appena 363.916 i figli nati all'interno del matrimonio, ben 100mila in meno rispetto al 2008, anche a fronte del forte calo della nuzialità registrato nello stesso periodo (-57mila nozze tra 2008 e 2014). Ad aumentare risultano quindi i nati da genitori non coniugati che diventano oltre 138mila nel 2014 (quasi 26mila in più sul 2008), e il loro "peso" relativo, che raggiunge il 27,6% del totale delle nascite, con punte del 30% al Centro-Nord. La Guida descrive gli aspetti giuridici della relazione genitori-figli come la responsabilità genitoriale che si sostituisce alla potestà enfatizzandone gli aspetti "doverosi" di cura morale e materiale del figlio fino a quando non abbia raggiunto l'indipendenza economica; l'affidamento e l'adozione, nelle modalità ammesse in Italia, la procreazione assistita e tutte le misure di tutela quando si ha a che fare con minori; e ancora,





l'amministrazione di sostegno, la fase successoria con i relativi aspetti fiscali e il passaggio generazionale di un'azienda.

PER SCARICARE LA GUIDA

[CLICCA QUI](#)

LE DETRAZIONI FISCALI PER CHI È IN AFFITTO

Chi ha stipulato un contratto di affitto deve sapere che le spese fatte per il pagamento dei canoni fissi mensili per la casa, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

- **ABITAZIONE PRINCIPALE:** detrazione di 300 € per redditi complessivi al di sotto di 15.493,71 € (per i contribuenti di età compresa tra i 20 e i 30 anni, la detrazione è di 991,60 € per i primi 3 anni di locazione), detrazione di 150 € per redditi complessivi compresi tra 15.493,71 € e 30.987,41 €;
- **AFFITTO CONCORDATO:** detrazione di 495,80 € per redditi complessivi inferiore a 15.493,71 €, detrazione di 247,90 € per redditi complessivi compresi tra 15.493,71 € e 30.987,41 €;
- **STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE:** detrazione del 19%, su un importo massimo di 2.633 €. L'università deve essere ubicata ad almeno 100 km dal comune di residenza, in ogni caso al di fuori della propria provincia, oppure in uno Stato UE o in Norvegia;
- **LAVORATORI FUORI SEDE:** detrazione di 991,60 € per redditi complessivi al di sotto di 15.493,71 €, detrazione di 495,80 € per redditi complessivi compresi tra 15.493,71 € e 30.987,41 €. La sede di lavoro deve essere ubicata ad almeno 100 km da quella di residenza, in ogni caso al di fuori della propria regione.

INDICI PREZZI AL CONSUMO DICEMBRE 2015



Nel mese di **dicembre 2015**, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, si attesta sul valore di **107,0**, restando invariato rispetto al mese precedente e rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

Di conseguenza, il **coefficiente per rivalutare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato al 30 novembre 2015**, spettante ad un dipendente che cessa il proprio rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15/12/2015 al 14/01/2016 è pari a **1,500000%**.

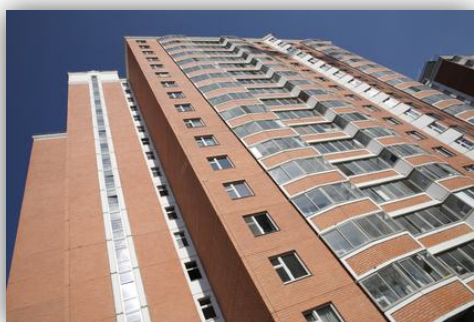


SENTENZE

LESIONE DEL DIRITTO DI VEDUTA IN ASSENZA DI FINESTRE CONDOMINIALI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1549 del 27 gennaio 2016

In tema di azioni giudiziarie legate alla lesione del **diritto di veduta** a seguito di nuova costruzione da parte di uno dei condòmini, deve ritenersi che la legittimazione a fare accertare l'illegittimità delle opere spetti ai diretti interessati.



Nei consegue che in assenza di finestre condominiali che possano consentire l'affermazione di una lesione del comune diritto di veduta, tale azione debba essere intrapresa dai singoli condòmini e non dall'amministratore, ai sensi dell'art. 1130-1131 c.c. e nemmeno a seguito di apposita delibera assembleare.

Questa, in breve sintesi, la decisione della **Suprema Corte di Cassazione resa con la sentenza in esame**. In breve i fatti: un condomino appone un pergolato e lo aggancia ad un muro condominiale: gli altri condòmini, per mezzo dell'amministratore ed a seguito di apposita assemblea, decidono di fargli causa. Dopo che il primo grado li vedeva soccombenti, nel giudizio di appello le cose cambiavano: **il pergolato andava rimosso** perché lesivo delle norme dettate in materia di distanze nelle costruzioni e di diritto di veduta.

Da qui il ricorso di Cassazione del condomino originario convenuto: il pergolato non poteva essere considerato equiparabile ad una costruzione e comunque la lesione del diritto di veduta non poteva essere fatta valere in giudizio dall'amministratore, dovendo essere contestata direttamente dei condòmini interessati.

Il ricorso, come si suole dire, è stato accolto solo parzialmente. Quanto al **concetto di costruzione** – valevole ai fini del rispetto della normativa sulle distanze indicata dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti edilizi locali – la Corte di Cassazione non ha avuto dubbi nell'affermare che i pergolati oggetto della contesa “in

quanto realizzazioni stabilmente ancorate al suolo, non potevano che essere inquadrare nel novero concettuale di costruzione e, quindi, come tale lesiva dei diritti azionati in giudizio” (Cass. 27 gennaio 2016 n. 1549).

Per quanto riguarda **l'azione a tutela del diritto di veduta**, l'esito del ricorso è stato favorevole al condomino. L'amministratore, dato lo specifico stato dei luoghi, non avere legittimazione ad agire per quella ragione.

Si legge in sentenza che “la legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condomini. In assenza di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute di singoli condomini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singola appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino-proprietario”.

CONDOMINIO, L'ALTERAZIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO PUÒ RIGUARDARE ANCHE UNA FACCIATA INTERNA

Corte di Cassazione, Sentenza n.1718 del 29 gennaio 2016

Con la sentenza in esame, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione precisa che **l'alterazione del decoro architettonico di un edificio condominiale può riguardare anche una facciata interna**. Il fatto che nella sentenza n.1297/1998 della Cassazione sia stato “escluso il carattere lesivo di una veranda realizzata da un condomino sulla terrazza a livello del proprio appartamento nella parte retrostante del fabbricato” non implica che sempre e in ogni caso sia legittima la creazione di verande in corrispondenza di facciate interne.



La Corte suprema ricorda che **per «decoro architettonico del fabbricato»**, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., **deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico**.

OPERA PRECARIA CHE NON NECESSITA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Corte di Cassazione, terza sez. penale, Sentenza n. 50215 del 22 dicembre 2015



In materia edilizia, la natura precaria di qualsiasi manufatto **non si desume dalla temporaneità della destinazione dell'opera** come attribuitale dal costruttore, **ma risulta dalla vera destinazione della stessa**: in altri termini essa deve essere concepita per un reale uso temporaneo e per specifici fini limitati nel tempo (in questo quadro, non dice nulla l'eventuale sua rimovibilità o il suo mancato ancoraggio al suolo). Trattandosi, ad esempio, di un **pollaio** costruito con blocchetti di tufo, copertura di travi in legno e

lamiera zincata e perimetrato da una rete di recinzione, questa specifica conformazione ne esclude a priori la natura temporanea, in quanto realizzato con materiali non facilmente eliminabili (manufatto adibito a ricovero di animali). Per legge quindi, la natura non precaria dell'opera vuole che per la sua realizzazione sia **richiesto il permesso di costruire**.

Per principio generale sappiamo che le contravvenzioni relative agli abusi edilizi rientrano nel novero dei reati permanenti. Nel caso in cui questa permanenza non fosse cessata, potrebbe sostenersi che eventuali cause di non punibilità (ad esempio per **tenuità del fatto**) non siano applicabili, proprio a fronte della perdurante compressione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto che il reato permanente può essere "valutato" con riferimento all'**indice -criterio** della particolare tenuità dell'offesa (non abitudine del comportamento; esiguità del danno o del pericolo; ecc.), la cui sussistenza sarà tanto più difficilmente rilevabile quanto più tardi sarà cessata la permanenza. In buona sostanza: l'eliminazione dell'abuso può permettere l'applicazione della causa di non punibilità. In questa circostanza, come verificatosi nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata per la verifica dell'applicazione della causa di non punibilità a fronte della tenuità del fatto, il tutto rinviando alla Corte di Appello chiamata ad adeguarsi ai principi di diritto affermati.

IL CTU CHE DEPOSITA IN RITARDO COMMITTE REATO

Corte di Cassazione, Sentenza n.51051 del 29 dicembre 2015

Risponde di rifiuto d'atti d'ufficio il consulente tecnico del tribunale che, nonostante le sollecitazioni del giudice, non deposita la sua relazione. Lo ha affermato la sesta sezione

penale della Cassazione, con la sentenza in esame, confermando la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Messina alla pena di mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali nei confronti di un CTU, ritenuto colpevole del reato di rifiuto integrato da condotta omissiva di atti di ufficio nell'ambito di un giudizio civile contenzioso, per non aver depositato la propria relazione integrativa, nonostante la "diffida" ad adempiere. Se è vero che non qualsiasi ritardo dell'ausiliare è da qualificarsi come reato, è anche vero, **che c'è un limite di "ragionevole comportamento" o di tempo di indugio tollerato**, oltre il quale il ritardo diventa penalmente sanzionabile, salvo che non sia giustificato da una causa di forza maggiore.

Il ritardo, hanno affermato infatti i giudici della S.C., "oltre ad essere connotato e preceduto senza che venga fornita dall'agente giustificazione alcuna, da sollecitazioni ad adempiere da parte dell'ufficio che dell'opera del consulente si sarebbe dovuto avvalere, deve risultare connotato dal **superamento di ogni tempo di ragionevole tolleranza ed essere rimesso, nella sua determinazione, alla stima del giudice del procedimento in cui l'opera avrebbe dovuto prestarsi**".

In mancanza di un termine fissato per legge, l'opera dell'ausiliare si considera utilmente resa, in sostanza, **solo quando arriva in tempo per rispondere alle ragioni di giustizia**. Dal momento in cui tale linea di demarcazione viene superata, consegue l'integrazione della lesione penalmente rilevante del bene giustizia.

Per cui essendosi reso il CTU "destinatario silente di una pluralità di atti di invito al deposito" e quindi consapevole del proprio contegno omissivo **senza fornire alcuna plausibile giustificazione al diniego di adempimento**, il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

LA DONAZIONE NON DOCUMENTATA LEGITTIMA L'ACCERTAMENTO SINTETICO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 916 del 20 gennaio 2016

L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, a condizione che l'entità di tali importi e la durata del loro possesso risultino da idonea documentazione, specie se gli incrementi patrimoniali siano gli effetti di una donazione.

La vicenda è quella di una lavoratrice dipendente raggiunta da un avviso di accertamento con cui, l'ufficio, ai fini Irpef, aveva rideterminato, presuntivamente, il reddito complessivo sulla base di alcuni indici di capacità contributiva, segnatamente il possesso di taluni beni immobili.

Investita della questione, la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado favorevole alla ricorrente e, per l'effetto, decretava la nullità degli avvisi impugnati.

In particolare, i giudici di merito respingevano l'appello dell'ufficio, argomentando sull'idoneità probatoria dei documenti prodotti dalla parte che, nel confutare l'assunto erariale, aveva dedotto che i beni, a lei intestati, gli erano stati donati dalla madre, dunque *"con disponibilità finanziarie tassate e/o intassabili legalmente"*.

Il giudizio approda in Cassazione su ricorso dell'Amministrazione finanziaria articolato in un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell'articolo 38, commi 4, 5 e 6, del Dpr 600/1973, e degli articoli 2697, 2727 e 2729 del codice civile, avendo i giudici di appello omissso ogni indagine sul necessario assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente sulla asserita liberalità.

Decisione – Ulteriori osservazioni

I giudici di legittimità accolgono le doglianze dell'ufficio ricordando che l'articolo 38 del Dpr 600/1973 ha disciplinato il metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, nel testo vigente *ratione temporis* (cioè tra la legge 413/1991 e il DL 78/2010), *"da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti, indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessaria per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (comma 5), contempla le "spese per incrementi patrimoniali", cioè quelle - di solito elevate - sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente"*. Tuttavia, osserva la Corte, il contribuente, per sconfessare le ragioni del Fisco, può sempre dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, anche se l'articolo 38, comma 6, nel testo vigente *ratione temporis*, prevede espressamente che *"l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione"*.

In sostanza, **la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** (Cassazione, sentenze 25104/2014 e 23826/2015).

Laddove l'incremento patrimoniale sia la conseguenza di un atto di liberalità, osservano i giudici, la prova *"deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto"* (cfr Cassazione, sentenze 24597/ 2010 e 6397/2014).

La Ctr ha errato nel reputare sufficiente, ai fini della decisione, la dedotta liberalità operata dalla madre, dovendo, invece, *"valutare se detta "donazione" fosse idoneamente documentata e, soprattutto, fornisse la prova della permanenza nel tempo del possesso dei relativi redditi"*: diversamente, in assenza di documentazione idonea, concludono i giudici, la pretesa erariale è da ritenere legittima.

Da qui, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito affinché provveda al riesame della vicenda processuale, secondo il predetto principio di diritto.

Tali conclusioni si giustificano anche con il fatto che l'Amministrazione finanziaria è dispensata *"da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti, indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere"*, mentre è *"a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore"* (Cassazione, pronuncia 3316/2209).

La logica, infatti, che sta alla base dell'accertamento sintetico è quella secondo cui a ogni spesa sostenuta corrisponde un reddito che la finanzia e che quindi, attraverso la valutazione di alcune uscite di denaro o alla disponibilità di determinati beni e servizi, sia possibile risalire, indirettamente, alle relative entrate; tali conclusioni portano alla necessità di un approfondito esame da parte del giudice sugli elementi addotti dal contribuente in ordine all'effettiva provenienza delle somme utilizzate per far fronte a delle spese apparentemente non congrue e, quindi, sintomatiche di evasione di imposta. Indagine, questa, che interessa anche la fase istruttoria preliminare all'emissione dell'avviso di accertamento, visto l'attuale obbligo, per gli uffici, di preventiva audizione del contribuente.

Tuttavia, occorre rilevare che, nell'ambito della nuova disciplina dell'istituto in esame, è scomparsa la disposizione, contenuta nel previgente comma 5 dell'articolo 38 del Dpr 600/1973, secondo cui, ai fini dell'accertamento sintetico, le spese per incrementi patrimoniali (ad esempio, per l'acquisto di un immobile piuttosto che di un'autovettura) si presumevano sostenute, salvo prova contraria, con i redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui sono state effettuate e nei quattro precedenti. Le nuove disposizioni nulla dicono al riguardo, anche se l'assenza di uno specifico riferimento alle spese per acquisti patrimoniali non può indurre a ritenere che le stesse siano estranee al nuovo accertamento sintetico; ciò, in quanto nell'espressione *"spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta"*, contenuta nella nuova formulazione dell'articolo 38, ricadono, evidentemente, tanto le spese correnti quanto quelle per incrementi patrimoniali.

IL CLIENTE PUÒ SEMPRE RECEDERE DAL CONTRATTO DI OPERA PROFESSIONALE, AMMESSO CHE IN ESSO NON VI SIANO SPECIFICHE DISPOSIZIONI

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n. 469 del 14 gennaio 2016

"In tema di **contratto di opera professionale**, la previsione di un termine di durata del rapporto **non esclude** di per sé la facoltà di recesso AD NUTUM [recesso libero, senza che sia dovuta alcuna giustificazione] previsto a favore del cliente dal primo comma dell'art. 2237 cod. civ. dovendo **verificarsi in concreto** in base al contenuto del regolamento negoziale se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita". Questo il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza in commento.

La suprema Corte ha respinto il ricorso di un medico che richiedeva un risarcimento dal cliente che aveva

interrotto il rapporto contrattuale di consulenza prima della scadenza stabilita di due anni, affermando che nei contratti stipulati con i professionisti **il cliente può recedere dal contratto prima della scadenza**, a meno che il regolamento negoziale – il documento in cui vengono esplicitati gli accordi tra le parti – esprima chiaramente la volontà delle parti di vincolarsi in maniera tale da escludere lo scioglimento del contratto prima della scadenza stabilita.

Secondo i giudici, “la deroga pattizia alla facoltà di recesso deve essere **verificata alla luce del contenuto del contratto** e non sono legittimi automatismi interpretativi”. Nel caso in questione, secondo il giudice, l’esame del regolamento negoziale, in relazione alla particolare natura della prestazione professionale consistita in anamnesi, diagnosi, informazione, consulenza e assistenza volta alla ricerca di cure per malattie rare, esclude che il cliente, con l’apposizione del termine, avesse rinunciato alla facoltà di recesso.

In sostanza, nel fare riferimento al più intenso ÍNTUITUS PERSONAE, cioè la particolare rilevanza delle **qualità personali dei soggetti contraenti**, la sentenza ha considerato la **peculiarità della prestazione** convenuta ovvero le esigenze che il cliente intendeva soddisfare, confermando la **natura fiduciaria** del rapporto, che peraltro costituisce un naturale requisito del contratto di opera professionale.

BED AND BREAKFAST VIETATI IN CONDOMINIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 109 del 7 gennaio 2016



I Bed & Breakfast non possono essere aperti in un condominio senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale: è il nuovo orientamento della giurisprudenza, espresso dalla Seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza in esame. In sostanza il condominio può imporre una regola a tutela del decoro e della tranquillità dell’edificio che vieti l’apertura di un’attività di B&B.

Ricordiamo che non molto tempo fa, la stessa Corte di Cassazione aveva dato, con la sentenza n. 24707/2014, il via libera alla possibilità per i condomini di ospitare a pagamento soggetti terzi, stabilendo che l’attività di affittacamere o B&B non comportasse un **mutamento di destinazione d’uso** delle unità immobiliari, che quindi rimaneva di tipo abitativo. Ora però i giudici sembrano aver cambiato orientamento stabilendo che tale

tipo di attività deve invece essere considerata assolutamente contrapposta alle finalità abitative dell’immobile.

Il caso in esame riguardava una S.r.l. che aveva adibito il proprio appartamento sito in condominio ad attività di affittacamere, nonostante il regolamento condominiale prevedesse che i singoli appartamenti potessero

essere adibiti esclusivamente ad uso di abitazione privata o come ufficio privato professionale. Il condominio aveva contestato alla S.r.l. l'esercizio di un'**attività alberghiera**, vietata dal regolamento.

Sia i giudici di merito che la Corte di Cassazione hanno dato ragione al condominio, nonostante in precedenza altri condomini avessero destinato gli appartamenti ad attività commerciali. La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto irrilevante la condotta tenuta in passato da altri condomini poiché essa non ha alcuna influenza sull'interpretazione del regolamento condominiale.

CARTELLE DI PAGAMENTO: NOTIFICA VIA RACCOMANDATA

Corte di Cassazione, Sentenza n.23182 del 12 novembre 2015

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sulla legittimità della **notifica della cartella esattoriale** inviata a mezzo posta **raccomandata con avviso di ricevimento (A/R)**. **Attraverso l'ordinanza in esame, viene ribadita la validità dell'utilizzo del servizio postale diretto per l'invio di cartelle di pagamento ai contribuenti.** Nel caso in oggetto, la cartella era stata inviata direttamente dall'agente di riscossione (ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973) attraverso il servizio postale, senza avvalersi di agenti di notificazione.



L'ordinanza precisa che: «In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante **invio diretto**, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati». I giudici sottolineano però che la notifica è valida solo con la **ricezione della comunicazione**, anche senza alcuna certificazione:

«La notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta **notificazione** o con l'**avviso di ricevimento**, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione».



DAL WEB

IL FUMO PASSIVO NUOCE ANCHE A CANI E GATTI

Il **fumo passivo** nuoce alla nostra salute ma forse non sapevamo ancora che rappresentasse un pericolo anche per **cani e gatti**. Secondo i veterinari, i cani e i gatti dei fumatori sono a rischio. Ecco allora che l'Ordine dei medici veterinari ha deciso di dare il via ad una campagna informativa: **"IL FUMO UCCIDE ANCHE LORO"**, che si svolgenella città di Milano dove verranno distribuiti manifesti e materiale informativo nelle strutture veterinarie. L'obiettivo è duplice: **informare sui rischi del fumo passivo per cani e gatti e fornire ai fumatori una nuova motivazione per provare a dire addio alle sigarette**. Uno studio condotto dai ricercatori dell'Henry Ford Health System di Detroit ha evidenziato che il 28,4% dei fumatori smetterebbe di fumare per tutelare i propri animali domestici.

Non sottovalutiamo i problemi a cui cani e gatti possono andare incontro a causa del fumo passivo. Le sostanze nocive del fumo passivo si accumulano sul pelo dei gatti, che sono i più vulnerabili per via della loro abitudine di leccarsi. La conseguenza è davvero grave e riguarda l'insorgere di **tumori orali**. I cani esposti al fumo passivo sono a rischio di **neoplasie delle cavità nasali**, malattie cardiache e respiratorie. Tutti gli animali domestici corrono il rischio di inghiottire mozziconi di sigaretta trovati per terra. **Anche canarini e pappagalli possono ammalarsi a causa del fumo passivo: rischiano la polmonite.**



I MATTONI ROSSI CHE RISCALDANO LA CASA IN MODO NATURALE

Una coppia di architetti colombiani ha deciso di collaborare per **reinventare i mattoni tradizionali all'insegna del risparmio energetico**. A loro parere, per mantenere la giusta temperatura negli edifici, non occorrono le nuove tecnologie. In particolare desideravano avere a disposizione dei materiali da costruzione che potessero essere prodotti su larga scala senza problemi e venire utilizzati per costruire case migliori nel loro Paese.

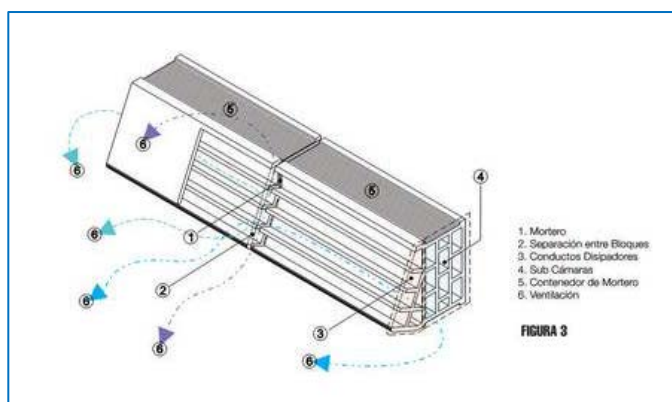


Hanno così dato vita a dei mattoni che sono in grado di **regolare la temperatura delle case in modo naturale** che diminuiscono così la necessità di materiali supplementari, ad esempio per l'isolamento e per le finiture. In questo modo i tempi di costruzione si riducono drasticamente e si può risparmiare.

La genialità dell'idea è soprattutto nella forma e nel loro nucleo semi-vuoto. Per realizzarli gli architetti hanno pensato di fondere la forma rettangolare classica dei mattoni con una forma quadrata a dir poco originale.

Gli spazi vuoti all'interno dei mattoni servono da canali di ventilazione. I mattoni tradizionali permettono di creare una parete piatta la cui superficie si riscalda più facilmente, mentre la forma triangolare aiuta a mantenere una temperatura più costante riducendo l'accumulo del calore.

La forma di questi mattoni facilita anche l'**isolamento acustico** e può essere utilizzata per abbellire le facciate senza la necessità di ulteriori finiture. La speranza è che dei semplici mattoni da costruzione possano migliorare la qualità della vita delle persone nelle loro case.



SMOG IN CITTÀ, COME DIFENDERSI



Lo **smog** continua a stringere in una morsa molte città italiane, soprattutto del Nord e del Centro. Un inverno che non decide ad arrivare e l'assenza di piogge hanno peggiorato la situazione, costringendo i sindaci a contromisure drastiche, per lo più rivolte alla diminuzione del traffico. **Ma c'è qualcosa che possiamo fare anche tutti noi per difenderci dallo smog.**

Un primo consiglio è quello di **ventilare l'ambiente domestico nelle ore notturne, quando il traffico**

è minore e migliore la qualità dell'aria.

Se passeggiate con i vostri bambini **scegliete passeggini con posizione più alta rispetto ai tubi di scappamento delle auto** (per evitare che i bambini siano proprio a "livello inquinamento") e passeggiare in

tragitti meno trafficati e in ore non di punta.

Nelle giornate di vacanza, scegliete di allontanarvi dalle città per fare delle passeggiate o un po' di sport in zone montane o dove c'è aria più pulita.

Le polveri sottili, colpiscono anche la salute e la bellezza della pelle, provocando l'invecchiamento precoce a reazioni allergiche e dermatiti. Un problema che riguarda veramente tutti.

Per ricostruire il film lipidico, e quindi la barriera cutanea a tutela di bellezza e salute **evitare esposizioni prolungate a inquinanti di tutte le parti; bene quindi l'uso di guanti, sciarpe, e mascherine.**

A tavola mangiate molta frutta e verdure, tipo spinaci o broccoli, e alimenti che contengono molti antiossidanti. Nella dieta non dovrebbero mancare olio extravergine d'oliva, un bicchiere di vino rosso per il resvatrolo, frutti rossi, noci e mandorle. **Idratate correttamente la pelle del viso e delle mani con sostanze lenitive** (ottima ad esempio la calendula). **I capelli si possono lavare tutti i giorni per limitare i danni al follicolo dei radicali liberi da smog** che ne favoriscono la caduta; anche d'inverno usate un filtro solare.

CAMMINARE A PIEDI SCALZI FA BENE ALLA SALUTE

Camminare **a piedi nudi** abitualmente, anche tutti i giorni, sia in casa che all'aperto, per godere di tutti i benefici che il contatto con il suolo può donare. Ecco il **barefooting**, che tecnicamente in italiano viene chiamato **ginnopodismo**.



L'idea di base è che indossare delle calzature possa togliere sensibilità ai piedi e che ciò possa provocare degli effetti negativi sul nostro modo di camminare e sulla nostra postura, con particolare riferimento ai delicati equilibri muscolo-scheletrici del nostro corpo.

Indossare delle scarpe, ancor di più se con il tacco, sposterebbe verso le punte dei piedi il baricentro del nostro corpo. **Camminare a piedi nudi avrebbe invece numerosi benefici per la nostra salute, per la nostra postura e per favorire un movimento corretto del nostro corpo:** esercitare la muscolatura dei piedi, favorire una distribuzione corretta del peso del corpo, ritrovare il baricentro naturale, favorire la traspirazione e la circolazione del sangue, fino a godere di un vero e proprio massaggio del piede molto benefico per via del contatto con il suolo, oltre a essere un vero e proprio antistress natural.

Chi ha paura di **germi e batteri** non dovrebbe temere nulla in realtà: potrete camminare sul pavimento appena lavato, senza contare che anche le nostre calzature, tra scarpe e pantofole, possono trattenere germi

e batteri o altre sostanze, soprattutto nel caso in cui si tratta di scarpe che indossiamo all'aperto. Ecco dunque tanti motivi validi in più per ricordare di togliersi le scarpe prima di entrare in casa.

NON SONO DETRAIBILI LE SPESE PER IL LATTE ARTIFICIALE



Il latte artificiale per neonati è un prodotto alimentare privo di una specifica finalità medica, anche se prescritto dal pediatra; pertanto, le spese sostenute per il suo acquisto non sono detraibili. Tale prodotto **non figura, infatti, tra le specialità farmaceutiche né tra le spese mediche generiche, specialistiche, chirurgiche o protesiche**, per le quali spetta la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir.

CREARE UN ORTO IN CASA PARTENDO DAGLI SCARTI DELLE VERDURE

Coltivare il nostro orto in casa, a partire dagli scarti degli alimenti. Un buon modo per avere degli ortaggi freschi e sicuri a costo zero. Spesso infatti non ci pensiamo, ma quotidianamente utilizziamo degli ingredienti che siamo costretti a comprare in continuazione o buttiamo delle parti che, in realtà, potrebbero essere riutilizzate. Pensiamo alle spezie, o all'aglio, alla cipolla, persino alla lattuga. Ecco allora come far crescere verdure ed erbe nuove da quelle che abbiamo in casa.

1. **BASILICO.** Riponete degli steli di 10 cm in un bicchiere d'acqua, avendo cura di posizionarli in un punto in cui possono ricevere luce diretta. Alcuni di questi steli faranno delle radici. Quando raggiungono i 5 cm di lunghezza, piantare il basilico nel vaso.



2. **LATTUGA.** Se avete acquistato un cespo di lattuga, non buttate il fondo, ma posizionalo in una ciotola con 1,5 cm di acqua, riponendola vicino alla finestra. In un paio di settimane, cominceranno a svilupparsi nuove foglie. Quando il cespo inizia a sviluppare, potete trasferire la lattuga in un vaso o nell'orto, dove essa proseguirà la sua crescita.

3. **AGLIO.** Quando vedete che l'aglio comincia a germogliare, invece di buttare via la pianta o i germogli, mettetela in un bicchiere con un po' di acqua. In questo modo, i germogli continueranno a crescere. Questa parte della pianta è commestibile, ha un sapore un po' diverso dai bulbi ed è buona aggiunta nell'insalata o per guarnire la pasta.



4. **ZENZERO.** Se avete a casa dello zenzero che ha iniziato a germogliare, potete piantarlo nel terreno, con

la parte germogliata rivolta verso l'alto. Per questa spezia, i tempi di attesa prima di raccogliere i frutti della vostra fatica saranno un po' lunghi.

5. **CORIANDOLO.** Anche il coriandolo può produrre le sue radici se collocato in un bicchiere d'acqua vicino alla luce. Non appena le radici sono abbastanza lunghe, piantate il vostro coriandolo in vaso. In poche settimane la vostra pianta inizierà a crescere.

6. **CIPOLLA.** Conservate la base della vostra cipolla o ancora meglio il cuore centrale. Quando inizia a germogliare e ad assumere un colore verde, potrete metterla in un vasetto con dell'acqua o direttamente nel terreno.

7. **SEDANO.** Il sedano è una pianta che ricresce facilmente dal proprio gambo, l'importante è che il vostro mazzetto sia dotato della base da cui da un lato partono le radici e dall'altro le coste della pianta. Tagliate le coste a 5 cm dalla base che inserirete in un bicchiere con un fondo di acqua (il liquido non deve ricoprire interamente la base). Cambiate l'acqua una volta ogni due giorni. Dopo circa una o due settimane dovrebbero essere sbucate le prime foglioline. Solo a questo punto, potrete piantare il vostro sedano in un vaso con del terreno mescolato a pacciamatura sbriciolata.

INGREDIENTI NATURALI PER SOSTITUIRE IL FLUORO E MANTENERE IN SALUTE IL NOSTRO CAVO ORALE



Il **fluoro** è stato un ingrediente molto utilizzato per la prevenzione della carie, nonostante la sua inefficacia. L'aggiunta di composti del fluoro nell'acqua con lo scopo di diminuire l'incidenza della carie dentaria nella popolazione, ad esempio, si è rivelata in realtà un triste fallimento. Esiste inoltre una condizione chiamata fluorosi, causata proprio da un'eccessiva esposizione al fluoro e che può provocare macchie bianche sui denti, fino ad arrivare a veri e propri solchi e cavità.

Ma non è tutto. Da anni, gli scienziati effettuano delle revisioni sistematiche per individuare sostanze a cui sono riconosciute proprietà neurotossiche, durante lo sviluppo dei bambini. **Nel 2006, sono stati inseriti nell'elenco 5 elementi: piombo, metilmercurio, bifenil policlorurati, arsenico e toluene. Nel marzo del 2014, un team di esperti ha effettuato un ulteriore studio di revisione, che ha portato ad aggiungere altre sei sostanze neurotossiche alla lista, tra cui proprio il fluoro.**

Ecco allora che, invece di adoperare prodotti con l'aggiunta di questa sostanza, potrebbe essere una buona idea trovare dei sostituti naturali, più sicuri e magari efficaci.

OLIO DI NEEM L'olio di Neem è un rimedio naturale sorprendente quando si tratta di ridurre la **placca sui**

denti. Sembra inoltre che abbia ottime proprietà anche in caso di gengiviti.

OLIO DI COCCO Con i suoi composti antibatterici, l'olio di cocco è una scelta migliore del triclosan come dentifricio o semplicemente come olio per effettuare l'oil pulling. Sembra che adoperarlo rallenti la proliferazione di molti batteri che causano la carie.

OLIO ESSENZIALE DI OREGANO L'olio essenziale di origano è uno di quegli ingredienti che può avere veramente tantissimi usi, promuovere la salute orale è uno di questi. È adoperato per lenire il mal di denti, ascessi e ulcere della bocca. Può essere un'ottima alternativa al fluoro per la salute del cavo orale. A causa della sua potenza, però, è necessario diluirlo sempre in un olio vettore, come l'olio d'oliva. Si può anche utilizzare come collutorio, diluito in acqua. Attenzione a non ingerirlo.

SALE MARINO Il sale marino è un rimedio fantastico per uccidere i germi e i batteri che proliferano all'interno del cavo orale ed ha un potere abrasivo sufficiente per rimuovere la placca. Non va adoperato puro sui denti, ma diluito in un bicchiere d'acqua. Immergete lo spazzolino nella soluzione e strofinare sui denti.

MIRRA Adoperata soprattutto per combattere l'alito cattivo, la mirra ed è un ingrediente comune in alcuni dentifrici senza fluoro. I composti presenti al suo interno uccidono i batteri che causano alitosi. Può anche contribuire a rafforzare le gengive.

LEGGERE, LA CHIAVE DELLA FELICITÀ

Rispetto ai non lettori, **CHI LEGGE È PIÙ FELICE**.

Inoltre, prova più emozioni positive che negative (in particolare, si arrabbia di meno) **ED È MEGLIO**

ATTREZZATO PER AFFRONTARE I MOMENTI

NO. Ovviamente, è soddisfatto di come trascorre il tempo libero, dove **la lettura è l'hobby più importante**, anche se non sempre è quello cui dedica maggior tempo. Questo è quanto emerge da una recente ricerca commissionata dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS) e condotta da Cesmer, Centro di Studi dell'Università Roma Tre.



Leggere per il puro piacere di farlo è fonte di benessere perché **è un'attività che somiglia molto al gioco**: non richiede sforzi, ma solo una buona dose di immaginazione e una momentanea sospensione dalla realtà, assorbe completamente e non è finalizzata a produrre nulla

Fra i motivi che la rendono appassionante, c'è sicuramente il fatto che non è un'occupazione passiva.

Per esempio, ti permette di controllare il ritmo con cui fruisce l'opera: se sei ansiosa di scoprire la soluzione di un giallo, puoi scorrere velocemente le pagine; se invece vuoi assaporare un passaggio come

una descrizione, puoi rallentare ed eventualmente tornarci più volte. Tutte cose che non ti sono consentite quando assisti a uno spettacolo teatrale o a un concerto. **La conferma del fatto che la lettura sia capace di suscitare emozioni positive si ha dalla quantità di persone che leggono per conciliare il sonno e per alleviare le preoccupazioni quotidiane.** Per quanto riguarda quelle negative, pare che sperimentarle per interposta persona, immedesimandosi nei personaggi dei libri o semplicemente osservandone da vicino le disavventure, ti fornisca una sorta di database di esempi concreti cui attingere per reagire a paura, disgusto, tristezza e rabbia.

Se ti sei sempre dedicata poco alla lettura, non preoccuparti. A qualsiasi età puoi iniziare a **"divorare"** i libri. Ecco i passi da fare per trarre gioia da questo piacevolissimo passatempo.

Non rinunciare ai libri se hai poco tempo, ma dedicati a opere brevi come racconti e aforismi: se ben scritti, possono regalarti emozioni, nuovi punti di vista e intuizioni inedite in poche ore.

Se non sei abituata a leggere, trova uno spazio tranquillo e silenzioso, dove l'assenza di disturbi favorirà la concentrazione. Con la pratica riuscirai a leggere ovunque, anzi: i libri ti aiuteranno a estraniarti dagli ambienti che non ti piacciono (per esempio, un mezzo di trasporto o una sala d'attesa affollati).

Abbandona un libro che non ti piace, magari perché pesante oppure perché tocca i tuoi nervi scoperti: imporre a te stessa di arrivare alla fine sarebbe inutile e controproducente.

COME REALIZZARE IL MAKE-UP CARNEVALE CON I COLORI NATURALI

Esistono diversi modi per vivere in maniera ecologica il carnevale, anche realizzando il **trucco per il viso fai da te** sicuro e privo di sostanze tossiche, colorato ed ecologico. Iniziamo con il creare una base neutra a cui poi andremo ad aggiungere i vari pigmenti colorati. Vi serviranno:

- **1 cucchiaio di crema per il viso;**
- **2 cucchiaini di amido di mais o di riso;**
- **1 cucchiaio di acqua;**
- **colorante alimentare.**



In una ciotola, unite insieme l'amido di mais, la crema e l'acqua. Questa miscela servirà per realizzare la base neutra a cui poi uniremo il colorante che vogliamo. Mescoliamo fino a quando non avremo ottenuto un composto liscio. Mentre mescolate, controllate bene la consistenza del composto e, in caso, aggiungete un pizzico dell'uno o dell'altro ingrediente per modificarla. L'amido rende la miscela più "corposa", l'acqua più "leggera e sottile". Versate il composto in un piccolo contenitore e aggiungete il vostro colorante alimentare alla base neutra. Riponete in più contenitori tonalità differenti. **Attenzione:** anche se questa ricetta utilizza ingredienti generalmente sicuri, assicuratevi sempre che non siano presenti allergie varie, prima di utilizzare il vostro colore per il viso.

I CARATTERISTICI APPUNTAMENTI PER FESTEGGIARE IL CARNEVALE

Nel nostro Paese esistono diversi appuntamenti per il **Carnevale** famosi e caratteristici che ormai fanno parte della storia di questa festa. Il Carnevale di Venezia e il Carnevale di Viareggio, ad esempio, sono ben noti anche all'estero. Ecco 10 tra i Carnevali più caratteristici d'Italia.

1) CARNEVALE DI SATRIANO



A **Satriano di Lucania** anche quest'anno il Carnevale sarà speciale grazie all'idea di dare vita alla **Foresta che Cammina** formata dai Rumit, uomini mascherati da alberi, che servirà a donare a tutta Italia un messaggio ecologista che vede protagonisti i territori del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. Il Carnevale di Satriano sarà un **evento green**: verranno boicottate le stoviglie monouso, il materiale promozionale verrà stampato su carta a marchio FSC, verranno piantati alberi per compensare le emissioni di CO2 causate dalla realizzazione dell'evento, sarà prestata massima

attenzione alla raccolta differenziata, i bar e i locali interessati dalla sfilata nei giorni del Carnevale avranno a disposizione bicchieri biodegradabili. Verranno utilizzati prodotti di stagione, a filiera corta e a chilometri zero. **Il Carnevale di Satriano si svolgerà fino al 9 febbraio 2016.**

2) CARNEVALE DI VIAREGGIO

Le date da segnare sul calendario per ammirare dal vivo i carri allegorici del **Carnevale di Viareggio 2016** 28 febbraio 2016. Nel dettaglio il programma prevede appuntamenti fino al febbraio la cerimonia di alzabandiera, con spettacolo pirotecnico, a cui seguirà domenica 14 un corso mascherato dedicato per l'occasione agli innamorati. **QUI** il calendario completo.

3) CARNEVALE DI ACQUALAGNA

Acqualagna, **patria del Tartufo Nero**, organizza un bizzarro Carnevale con **lancio del tartufo**, dove i tartufi si regalano.. L'idea di regalare i tartufi serve a ricompensare gli estimatori che ad ogni stagione dell'anno raggiungono la cittadina marchigiana per acquistare e degustare il tartufo nero sempre fresco. Non mancheranno la classica sfilata dei carri, musica e balli.

4) CARNEVALE DI PUTIGNANO

I prossimi appuntamenti con il Carnevale di Putignano saranno il **fino al 13 febbraio 2016**. **QUI** tutte le info.



5) CARNEVALE DI VENEZIA

Il **Carnevale di Venezia** è probabilmente il più famoso d'Italia. Quest'anno si svolgerà **fino al 9 febbraio 2016**. **QUI** tutto il programma del Carnevale di Venezia 2016.

6) CARNEVALE DI ASCOLI

A Carnevale Ascoli non è più una città ma **un ampio palcoscenico dove si recita la storia locale** e la si usa per esternare i vitali contenuti della sua anima sommersa. Antichissimo il Carnevale di Ascoli: diretto discendente dei Saturnali per una questione etnico-storica (notizie provate risalgono però solo al Rinascimento), nel tempo ha assunto una fisionomia sui generis connotata da originalità (talvolta vera e propria genialità) senza pari. L'appuntamento con il Carnevale di Ascoli è **fino al 9 febbraio 2016**.

7) CARNEVALE DI IVREA

Il Carnevale di Ivrea è noto soprattutto per due appuntamenti: la **battaglia delle arance** e l'**abbruciamento dello Scarlo**. Si tratta di un falò in cui viene dato fuoco ad un palo ricoperto di erica secca per scacciare la negatività e come simbolo di rigenerazione. **QUI** tutto il programma del Carnevale di Ivrea 2016.

8) CARNEVALE DI MAMOIADA

Il Carnevale di Mamoiada è famoso per l'appuntamento con la vestizione e con il corteo dei **Mamuthones**, un vero e proprio rito che in passato serviva a propiziare buoni raccolti. I Mamuthones indossano maschere di legno e sono accompagnati da altri personaggi, gli **Issohadores**, che si riconoscono per maschere bianche, berretti e scialli. Appuntamento **fino al 13 febbraio 2016**. **QUI** tutte le info.

9) CARNEVALE DI ACIREALE

Il Carnevale di Acireale è stato definito **il più bel Carnevale di Sicilia**. Le sfilate proseguiranno fino al 9 febbraio 2016 tra rievocazioni in costume e spettacoli. **QUI** tutto il programma del Carnevale di Acireale 2016.

10) CARNEVALE DI CENTO

Il Carnevale di Cento è stato ribattezzato il **Carnevale d'Europa** ed è gemellato con il **Carnevale di Rio de Janeiro**. Ci saranno sfilate nei fine settimana successivi, con l'ultimo evento in calendario previsto per il 28 febbraio. **QUI** tutto il programma 2016.

CORIANDOLI E LE STELLE FILANTI FATTI IN CASA

Come risparmiare e divertirsi a preparare con i bambini coriandoli e stelle filanti colorati fatti in casa, da usare per il prossimo Carnevale, partendo da semplici fogli di giornali, volantini, cataloghi e più in generale qualsiasi tipo di carta o cartoncino in genere, purché rigorosamente colorato!

Il materiale necessario per fare in casa i coriandoli e le stelle filanti:

- fogli e cartoncini di vario genere purché colorati;
- perforatrice;
- distruggi documenti, o taglierina o una semplice forbice.
- busta di plastica.

Come procedere:

- dopo essersi muniti di fogli e cartoncini di vario genere purché colorati, prendere la perforatrice per carta ed inserirvi semplicemente il foglio, partendo da uno degli angoli, quindi premere il manicotto onde bucare il foglio;
- terminata l'operazione, provvedere a spostare il foglio su una parte integra di questo e bucare nuovamente, quindi procedere di conseguenza sino ad aver svuotato il foglio;
- procedere di conseguenza con un nuovo foglio o cartoncino, lavorando anche su 2 o 3 fogli insieme per ottimizzare i tempi, se la perforatrice lo consente;
- terminati i fogli, provvedere semplicemente a svuotare il cassetto della perforatrice nella busta di plastica;
- quanto alle stelle filanti invece porre i fogli ed i cartoncini colorati nella distruggi documenti, anche a 2/3 alla volta, purché la macchina lo consenta, svuoltando il risultato nel sacchetto di plastica;
- altrimenti provvedere a passare 1 o più fogli nella taglierina, partendo da un lato sino ad arrivare all'altro, distruggendo tutto il foglio, che andrà raccolto nel sacchetto di plastica;
- ultima soluzione invece è quella di tagliare a i fogli, partendo dal un lato all'altro, tagliando il foglio in tante striscioline e raccogliendole nella busta di plastica.



E dopo essersi divertiti a prepararli, ora è il momento di prendere **i coriandoli e le stelle filanti fatti in casa** e farli volare: Buon Carnevale!

IN EVIDENZA

NUOVA DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE PER LE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE

Con l'approvazione della **legge di stabilità n. 208/2015**, è stata varata (comma 21), **con decorrenza dal 1° gennaio 2016**, una nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali **D** ed **E**: **dagli elementi da computare nel calcolo della rendita sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo**; rimangono, invece, soggetti al processo di valutazione catastale (attraverso stima diretta), il suolo, le costruzioni e i soli impianti a essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità e utilità dell'unità immobiliare.

L'individuazione delle tipologie di impianti da considerare nella determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione produttiva ha subito, nel tempo, una complessa evoluzione normativa, giurisprudenziale e di prassi:

IMMOBILI CENSITI NELLE CATEGORIE D ed E

NUOVI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLA STIMA DIRETTA. NUOVE METODOLOGIE OPERATIVE IN TEMA DI IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NEL SISTEMA INFORMATIVO CATASTALE (PROCEDURA DOCFA).

- l'inclusione degli "imbullonati" (ovvero macchinari e impianti ancorati al suolo o incorporati nella costruzione ma che, allo stesso tempo, possono essere smontati, trasferiti da un sito all'altro, oppure ceduti per esser sostituiti) nella rendita del fabbricato industriale trova storico fondamento giuridico nel combinato disposto degli articoli 4 e 5 del regio decreto legge 652/1939 e 812 del codice civile. In sostanza, l'articolo 4 individua come immobile urbano ogni fabbricato (o costruzione stabile) diverso dal fabbricato rurale, inclusi gli edifici sospesi o galleggianti stabilmente ancorati al suolo. Il successivo articolo 5 definisce unità immobiliare urbana ogni porzione d'immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile e atta a produrre un reddito proprio, non introducendo alcuna limitazione in ordine ai materiali o alle modalità di assemblaggio degli elementi che la costituiscono. Egualmente, il comma 1 dell'articolo 812 del cc stabilisce che "sono

beni immobili il suolo, le sorgenti, e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo". **Dalla combinazione sistemica della normativa fiscale e di quella civilistica è scaturito il principio generale, applicato negli anni dall'Amministrazione finanziaria, secondo cui la rimovibilità dell'impianto dal suolo o dall'unità immobiliare catastale non ne preclude la considerazione di parte integrante dell'immobile sino a che lo stesso assolve alle speciali esigenze produttive e di destinazione**



❖ l'articolo 1-*quiquies* del DL 44/2005 è intervenuto quale norma interpretativa delle regole di determinazione della rendita catastale degli immobili a uso produttivo, censiti nelle categorie catastali del gruppo D, introducendo – limitatamente alle centrali elettriche – una precisa nozione giuridica di immobile catastale: *"...i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso"*

❖ sull'argomento, oltre ai copiosi interventi della giurisprudenza di merito, si è espressa anche la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'eccezione di

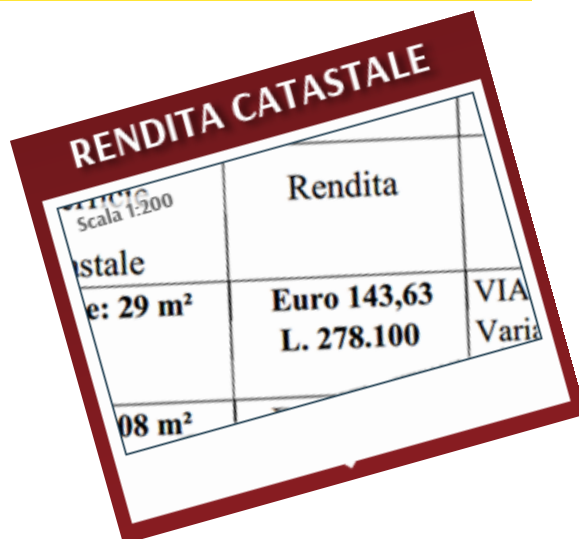
incostituzionalità dell'articolo 1-*quiquies*. Con sentenza 162/2008, la Consulta, nell'offrire un'interpretazione della norma relativa alle centrali elettriche risolutiva di ogni dubbio paventato, ha affermato che tutte le componenti che contribuiscano in via ordinaria ad assicurare, a una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, sono da considerarsi elementi idonei a descrivere l'unità stessa e influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura

❖ in seguito alla citata pronuncia, l'Agenzia del Territorio (oggi incorporata nell'Agenzia delle Entrate) ha emanato la circolare 6/2012 in cui, nell'illustrare gli aspetti tecnico – estimativi del processo di stima, ha ribadito il rispetto dei criteri di "essenzialità" e "immobiliarità", richiamati dalla Corte costituzionale, nella valutazione degli impianti per una corretta applicazione della prassi estimativa agli immobili a destinazione produttiva, finalizzata all'attribuzione della rendita catastale agli stessi

❖ la legge di stabilità 2015 (commi 244 e 245) ha disposto che le regole di accatastamento dei fabbricati produttivi dovessero essere informate al rispetto della suddetta circolare 6/2012. Alla luce di tale interpretazione, ai macchinari "imbullonati" è stata attribuita – in via definitiva e in forza di legge – una rendita autonoma, che li ha resi immediatamente assoggettabili alle imposte locali Imu e Tasi, decretando, in altri termini, la tassazione patrimoniale dei beni d'impresa.

IL NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLA RENDITA CATASTALE

L'articolo 1, comma 21, della legge 208/2015 stabilisce che: **"a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"**.



RENDITA CATASTALE		
Scala 1:200	Rendita	
stale	Euro 143,63	VIA
e: 29 m²	L. 278.100	Varia
08 m²		

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/E del 1° febbraio 2016, ha chiarito inoltre che sono esclusi dalla stima anche i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

Con la nuova norma, dunque, vengono meno le criticità tecnico-estimative nel processo di determinazione della rendita catastale dei fabbricati produttivi, grazie alla definizione di un criterio univoco di individuazione delle tipologie di macchinari e impianti che non devono essere considerate ai fini del calcolo della rendita: **il carattere di amovibilità del macchinario/impianto, vale a dire la possibilità del bene di essere smontato e ricollocato in un altro locale produttivo mantenendo la sua funzionalità, attesta che il macchinario non costituisce un elemento "stabile" della struttura del fabbricato produttivo, ma è uno dei beni mobili aziendali direttamente utilizzati nell'attività di produzione.**

La misura contenuta nella Stabilità 2016 non ha effetti ai fini Irap; ha, invece, risvolti rilevanti in tema di **imposte locali**. L'intervento del legislatore, infatti, pone una netta distinzione tra reddito fondiario, determinabile a catasto, e quello derivante dalla produzione industriale, tassabile come reddito d'impresa, eliminando l'annosa quanto iniqua questione della doppia imposizione fiscale dei beni d'impresa.

La disposizione seppure diretta a rideterminare i criteri di accatastamento degli immobili appartenenti

all'intero gruppo catastale D, tuttavia tende a incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie "D/1-Opifici" e "D/7-Immobili per le attività industriali", caratterizzate da una presenza di impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontrabile negli immobili censiti nelle altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere considerata marginale.

ATTI DI AGGIORNAMENTO: IMMOBILI GIÀ CENSITI



A partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili già censiti con i criteri precedenti, possono presentare atti di aggiornamento, tramite procedura Docfa, per modificare in riduzione l'importo della rendita catastale di quegli immobili, nel rispetto delle novità introdotte.

Atti di aggiornamento: deroga anno 2016

É previsto, limitatamente all'annualità in corso, che gli atti di aggiornamento delle rendite relative agli immobili in questione presentati entro il 15 giugno 2016 hanno effetto retroattivo al 1° gennaio 2016. Quest'ultima previsione intende derogare alla regola Imu, secondo cui la base imponibile del tributo comunale si determina sulla base delle rendite risultanti in catasto al primo gennaio di ciascun anno. Ne consegue che, se la rendita rideterminata dal contribuente viene presentata entro il 15 giugno, la stessa avrà effetto retroattivo e potrà essere utilizzata già in sede di acconto Imu/Tasi. Oltre la suddetta data, invece, ma entro la fine del corrente anno, la rendita sarà utilizzata ai fini dei tributi dovuti per il 2017.

**PER SCARICARE LA
NUOVA VERSIONE
DOCFA 4.00.3**

[CLICCA QUI](#)

DISPONIBILE LA NUOVA VERSIONE 4.00.3 DELLA PROCEDURA DOCFA. E' disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate la nuova versione 4.00.3 della procedura Docfa, con le relative istruzioni operative. **La nuova versione deve essere obbligatoriamente utilizzata, a partire dal 1° febbraio 2016, per gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano finalizzati alla rideterminazione della rendita catastale per scorporo degli**

impianti. Per tutte le altre dichiarazioni, in via transitoria, è consentito utilizzare anche la versione precedente (4.00.2) del software Docfa, fino alla fine del mese di marzo 2016.

Le controversie in corso e i casi pregressi

Le norme di recente approvazione **non hanno alcuna ricaduta sul contenzioso pendente, in quanto è espressamente previsto che i nuovi criteri di determinazione delle rendite catastali sono operativi**



solo dal 1° gennaio 2016. Inoltre, la rideterminazione della rendita degli immobili in esame non avverrà automaticamente, ma solo successivamente all'autonoma presentazione da parte dei rispettivi proprietari dell'atto di aggiornamento catastale all'ufficio territoriale competente.

Contributo ai Comuni

L'esclusione degli imbullonati dalla base imponibile per il calcolo delle imposte patrimoniali comporterà un alleggerimento del prelievo fiscale, stimato in 530 milioni di euro, di cui 375 come quota erariale e i restanti 155 come minori entrate per gli enti locali. Per compensare il minore gettito Imu e Tasi derivante dall'applicazione del nuovo sistema di determinazione delle rendite, è prevista l'assegnazione ai Comuni di un contributo di pari importo.

Fonte: Agenzia delle Entrate

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 2E DEL 01 FEBBRAIO 2016

[CLICCA QUI](#)